TECNOLÓGICO DE MONTERREY

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

ESCUELA LIBRE DE DERECHO

Diritto e Processo

DERECHO Y PROCESO - RIGHT & REMEDIES

Annuario giuridico della – Law Yearbook of the Università degli Studi di Perugia

International Annual Review in collaboration with Tecnológico de Monterrey (Campus de Ciudad de México) & Escuela Libre de Derecho (México)

Editor in Chief
Antonio Palazzo - Università di Perugia

Co-Editor in Chief
Mario I. Álvarez Ledesma - Tecnológico de Monterrey

2015

Silvio Pietro Cerri (*)

PROFILI DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ NEL SISTEMA ITALIANO

Abstract: The paper aims to describe the discipline of acceptance of inheritance in the Italian legal system, examining the most critical aspects: people involved, time limits, law hypothesis. The essay examins then the most important doctrinal and jurisprudencial orientations, also in the light of the recent judgements.

Sommario: 1. Modi di acquisto dell'eredità. — 2. Accettazione espressa e tacita. — 3. Ipotesi di accettazione tacita. — 4. Acquisto dell'eredità senza accettazione. — 5. Termini per l'accettazione. — 6. Pagamento delle obbligazioni naturali del *de cuius* e rinunzia all'eredità.

1. — *Modi di acquisto dell'eredità.*

Secondo quanto disposto *ex* art. 459 c.c. l'eredità si acquista a mezzo dell'accettazione, la quale spiega i suoi effetti *ex tunc*, cioè a dire dal momento di apertura della successione: tale retroattività è inderogabile sia dal testatore che dall'erede (artt. 637 e 475 c.c.), ed è conseguente necessario al concetto di successione *in locum et ius defuncti*, riguardo al quale non è ammessa soluzione di continuità [1]. Il nostro ordinamento non ha accolto, quindi, il principio del passaggio automatico (noto come principio della *saisine*), in capo all'erede, del patrimonio del *de cuius*, a differenza di quanto si rinviene negli ordinamenti francese e tedesco [2].

(*) Università degli Studi di Perugia.

(1) L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, 3ª ed., Bologna-Roma, 1997, p. 122.

(2) La previsione dell'accettazione costituisce, del resto, una specificazione del principio generale in base al quale può aversi acquisto di diritti solo a fronte del consenso del soggetto

L'accettazione tuttavia non costituisce, necessariamente, condizione per l'acquisto della qualità di erede: come si vedrà meglio in seguito esistono, infatti, particolari ipotesi di acquisto dell'eredità effettuabili in assenza di accettazione (cfr. artt. 485, 527 e 586 c.c.) [3].

Come è noto, l'accettazione del chiamato costituisce l'ultima fase del procedimento successorio, e permette di fare irretrattabilmente acquisire la qualità ereditaria: si ricorda, in proposito, il principio *semel heres semper heres* [4] dall'applicazione del quale deriva l'onere, in capo al creditore del *de cuius* che intenda agire in giudizio per il pagamento, di provare l'esistenza, in capo al convenuto, della qualità di erede del debitore originario [5].

L'eredità si accetta in maniera pura e semplice ovvero col beneficio d'inventario (cfr. art. 470, 1° comma c.c.): quest'ultima può essere solo espressa

---

interessato: cfr. Salv. Romano, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961, p. 142; G. Perlingieri, *L'acquisto dell'eredità*, in R. Calvo, G. Perlingieri (a cura di), *Diritto delle successioni*, Napoli, 2008, p. 171 s.

[3] Cfr. D. Barbero, *Sulla c.d. accettazione presunta dell'eredità*, in *Foro pad.*, 1950, I, c. 924; A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XLII, 2ª ed., Milano, 1961, pp. 164 e 187; C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima. Artt. 456-586*, in *Comm. cod. civ. Utet*, 2ª ed., Torino, 1971, p. 35; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., pp. 122 e 341; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, 3ª ed. agg. a cura di Ferrucci e Ferrentino, Milano, 2009, p. 230.

[4] V. A. Liserre, *L'apertura della successione, la delazione e l'acquisto dell'eredità*, in *Tratt. Rescigno*, 5, 2ª ed., Torino, 1997, p. 43.

[5] Cfr. Cass., 6 maggio 2002, n. 6479, in *Arch. civ.*, 2003, p. 340, secondo cui «La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante *aditio* oppure per effetto di *pro herede gestio* oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del *de cuius*, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede»; conf. Cass., 12 marzo 2003, n. 3696, in *Gius*, 2003, p. 1630, in *Guida al dir.*, 2003, 20, p. 94, in *Dir. e giust.*, 2003, 14, p. 95, in *Arch. civ.*, 2004, p. 136; Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634, in *Mass. Giur. it.*, 1991.

ed è soggetta alle forme di cui all'art. 484 c.c. di talché, ove l'art. 474 c.c. prevede la possibilità di accettare in modo espresso o tacito, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di accettazione pura e semplice.

Mentre a seguito di accettazione pura e semplice l'erede subentra nei debiti del *de cuius* rispondendone illimitatamente (quindi, anche con il proprio patrimonio personale), con la beneficiata l'erede risponde di debiti e pesi ereditari nei limiti del valore dell'eredità: parte della dottrina ha quindi ritenuto come detti tipi negoziali, pur appartenendo entrambi alla categoria generale dei negozi di accettazione o adesione [6], debbano considerarsi tra loro distinti.

Effettuata in maniera espressa ovvero tacita, l'accettazione prescinde dalla specificazione dei singoli beni o rapporti, la cui sorte è regolata esclusivamente dalla legge o dalla volontà del testatore [7].

L'accettazione può anche compiersi a mezzo di rappresentante legale o volontario: *a)* nel primo caso, la legittimazione è data *ex* artt. 320, 3° comma e 374, n. 3 c.c., rispettivamente, al genitore e al tutore, e in entrambe le ipotesi è necessaria, al fine di procedere in nome e per conto dell'incapace, l'autorizzazione del giudice tutelare [8]; *b)* nel secondo caso, l'accettazione

---

[6] V. C. Donisi, *L'efficacia estensiva dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, I, p. 420; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 237, il quale sottolinea che l'erede, in caso di accettazione con beneficio d'inventario, non succede nei debiti.

[7] V. Cass., 6 dicembre 1984, n. 6400, in *Arch. loc.*, 1985, p. 271, secondo la quale «Nelle successioni *mortis causa* il titolo di trasferimento dei beni va ricercato esclusivamente nella legge o nelle disposizioni testamentarie, sicché altri eventuali atti o documenti, anche se utilizzabili per finalità diverse, come quella della ricostruzione dell'asse ereditario, non valgono ai fini dell'attribuzione dei beni all'uno o all'altro dei successori».

[8] L'art. 35 l. fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) inoltre attribuisce al curatore fallimentare il potere di effettuare l'accettazione dell'eredità devoluta al fallito, e ciò previa autorizzazione del comitato dei creditori (1° comma) e informativa al giudice delegato, in presenza dei presupposti di cui al 3° comma di detta norma (rilevante entità ed assenza di previa autorizzazione *ex* art. 104-*ter* l. fall.): v. in proposito C. Romeo, *L'accettazione dell'eredità*, in *Tratt. Bonilini*, I, Milano, 2009, p. 1218; in giurisprudenza v. Cass., 12 agosto 1963, n. 2314, in *Giur. it.*, 1963, I, 1, c. 541, la quale ha ritenuto efficace anche un'accettazione tacita compiuta dal curatore fallimentare.

dev'essere effettuata – in quanto atto di straordinaria amministrazione – per il tramite di procura speciale [9].

Si dibatte in dottrina se sia ravvisabile, in proposito, l'ipotesi di una *negotiorum gestio*.

Pur dovendosi riconoscere efficacia alla ratifica da parte dell'erede, pare corretto, in linea con la *ratio* dell'istituto e con la tutela degli interessi coinvolti, allinearsi con la soluzione negativa [10], in quanto: *a)* nell'attività gestoria è solo con la ratifica che si producono *ex* art. 2032 c.c. gli effetti propri del negozio rappresentativo e, quindi, si affranca la predetta attività dal carattere di temporaneità/precarietà che la contraddistingue, carattere che, pur risultando produttivo di determinati effetti giuridici (cfr. artt. 2028, 2030 e 2031 c.c.), è incompatibile con la natura delle attribuzioni successorie, tendenzialmente caratterizzate da stabilità e definitività delle attribuzioni; *b)* solo con la ratifica si concreta l'elemento volitivo richiesto *ex* art. 476 c.c. ai fini dell'accettazione dell'eredità con la conseguenza che, in assenza di questa, l'attività compiuta non può mai essere riferita al delato in quanto erede [11].

L'acquisto dell'eredità deriva quindi dalla ratifica in quanto tale, al pari di ogni altra situazione in cui un soggetto agisce nell'interesse di un altro senza avere i necessari poteri [12], e in nessun caso può derivare dalla gestione

---

[9] G. Prestipino, *Delle successioni in generale. Artt. 456-534*, in *Comm. PEM*, Novara, 1981, p. 180; G. Perlingieri, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 184 s.; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 243 s.; Id., *La sostituzione nell'attività giuridica del rappresentante legale*, in *Riv. not.*, 1968, p. 291 ss.

[10] A. Palazzo, *Le successioni*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, 2ª ed., Milano, 2000, p. 247; G. Saporito, *L'accettazione dell'eredità*, in P. Rescigno (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, p. 187; Giu. Azzariti, *L'accettazione dell'eredità*, in *Tratt. Rescigno*, 5, 2ª ed., Torino, 1997, p. 139.

[11] Ciò, in linea con quanto generalmente affermato in giurisprudenza: cfr. da ultimo Cass., 21 ottobre 2011, n. 21902, in *Ced Cassazione*, secondo la quale, potendosi conseguire la qualità di erede esclusivamente tramite accettazione (espressa o tacita), quest'ultima, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato deve ricondursi, necessariamente, alla volontà di quest'ultimo.

[12] Sia la giurisprudenza che parte della dottrina ammettono la gestione rappresentativa anche con riferimento a un negozio di disposizione. Quanto alla giurisprudenza, v. Cass.,

utilmente iniziata, la quale è essenzialmente finalizzata a tutela e conservazione temporanea e provvisoria di beni che già fanno parte del patrimonio dell'interessato.

Generalmente si esclude, viceversa, che il curatore dell'eredità giacente possa accettare l'eredità in nome e per conto del chiamato, non avendo la rappresentanza di quest'ultimo [13]: certamente, detto potere è in contrasto con la funzione precipua dell'istituto, il quale trova applicazione proprio in assenza di accettazione (cfr. art. 532 c.c.), a tutela della preservazione dei beni relitti e, quindi, degli interessi di determinati soggetti che, a fronte della loro dispersione, incorrerebbero in un pregiudizio (chiamati ulteriori, creditori ereditari, legatari, etc.); si ammette, tuttavia, che il curatore possa accettare le eredità devolute al *de cuius* e da questi non accettate: infatti, l'am-

---

1° dicembre 1977, n. 5227, in *Mass. Giur. it.*, 1977, la quale ha esplicitamente ammesso che l'accettazione dell'eredità possa avvenire anche attraverso una *negotiorum gestio* concernente i relativi beni purché, tuttavia, intervenga la ratifica del chiamato *ex* art. 2032 c.c.; ma v. anche Cass., 3 dicembre 1974, n. 3958, in *Foro it.*, 1974, I, c. 889 e Cass., 20 maggio 1969, n. 1773, in *Giur. it.*, 1969, I, 1, c. 886, e in *Foro it.*, 1969, I, c. 3172, in base a cui l'accettazione (espressa o tacita) di eredità può realizzarsi anche a mezzo di manifestazione di volontà del gestore non dotato di poteri rappresentativi, purché le sue iniziative vengano ratificate dall'erede: ciò in quanto l'atto del *falsus procurator*, pur non essendo autonomamente idoneo ad inserirsi nella sfera giuridica del rappresentato, non è tuttavia privo di rilevanza giuridica, in quanto fa cessare lo stato di inazione che sta a base della prescrizione e determina l'interruzione di questa, ponendo nel nulla il tempo già passato e dando inizio ad un nuovo corso del termine prescrizionale, di talché il termine di prescrizione entro cui l'erede può efficacemente ratificare gli atti compiuti in suo nome ed interesse dal gestore, va calcolato dalla cessazione di tale attività; v. infine Cass., 10 giugno 1954, n. 1933, in *Mass. Giur. it.*, 1954, secondo cui possono ravvisarsi gli estremi dell'accettazione dell'eredità (espressa o *per facta concludentia*) anche in un atto compiuto, nell'interesse del chiamato, da chi non sia stato investito del potere di rappresentanza, e non trattandosi, in tal caso, di nozione tipica di *negotiorum gestio* quale fonte di obbligazione, l'accettazione non può considerarsi avvenuta sino all'intervento della ratifica del chiamato all'eredità.

In dottrina, in senso positivo, L. Cariota Ferrara, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Napoli, 1977, p. 436; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. it.* diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 256; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 244.

[13] Cfr. A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 151; U. Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, 2ª ed., Milano, 1968-1969, I, p. 267; G. Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, II, Milano, 2003, p. 279; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 245.

ministrazione del curatore non si limita alla conservazione statica dei beni, estendendosi invece a quanto necessario ai fini della loro «gestione dinamica», compresi gli atti di straordinaria amministrazione, indipendentemente da ragioni di necessità e urgenza. In ogni caso, l'accettazione deve essere effettuata con beneficio d'inventario, e ciò al fine di non recare pregiudizio agli interessi dell'eredità: trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, detta accettazione da parte del curatore necessita, *ex* art. 782 c.p.c., di previa autorizzazione da parte del giudice [14].

Ove importi acquisto dei diritti di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643, ovvero liberazione dai medesimi, l'accettazione dell'eredità è soggetta a pubblicità *ex* art. 2648 c.c. [15] la quale, a seconda se si accetti in modo espresso o tacito, viene effettuata: *a)* nel primo caso, mediante trascrizione dell'atto di accettazione contenente la dichiarazione del chiamato all'eredità avente la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente (art. 2648, 2° comma c.c.); *b)* nel secondo caso, mediante trascrizione di sentenza, atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, ove da uno di essi risulti l'atto che importa accettazione tacita (art. 2648, 3° comma c.c.).

Si è sottolineato in dottrina [16] come funzione ed effetti della trascrizione degli atti *mortis causa* siano differenti rispetto a quelli dei negozi tra vivi.

---

[14] V. G. Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, III, Milano, 2006, p. 268 ss.; U. Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, cit., I, p. 266; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 213 s.; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 245, nt. 506. Si tratta, in ogni caso, di principio non condiviso all'unanimità: cfr. A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 158 nonché, più di recente, A. Jannuzzi, P. Lorefice, *Manuale della volontaria giurisdizione*, 11ª ed., Milano, 2006, p. 611.

[15] Cfr. S. Pugliatti, *La trascrizione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XIV, 2, Milano, ed. 1989 agg. da Giacobbe e La Torre, p. 329 ss.; di recente, Giu. Azzariti, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 151 s.; S. Tondo, *Sulla trascrizione di acquisti immobiliari a causa di morte*, in *Vita not.*, 2001, p. 1182 ss.; C. Caccavale, *La circolazione degli immobili con provenienza successoria e la trascrizione dell'accettazione dell'eredità*, in *Familia*, 2002, p. 1029 ss.; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 257 ss.; M. Ferrario Hercolani, *La trascrizione degli acquisti* mortis causa, in *Tratt. Bonilini*, I, Milano, 2009, p. 1365 ss.

[16] Cfr. P. Pollice, *Introduzione allo studio dei diritti reali*, Torino, 1999, p. 68; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 257.

Infatti, la funzione della pubblicità: *a)* nei primi è solo quella di garantire la continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., dal momento che può esistere un'unica disposizione *mortis causa* attributiva, la quale acquista efficacia all'apertura della successione [17]; *b)* nei secondi è invece deputata, essenzialmente, a risolvere il conflitto d'interessi tra più aventi causa del medesimo diritto. La trascrizione dell'accettazione quindi non consolida, nel conflitto con altri eredi, la posizione del trascrivente, né spiega rilevanza nei rapporti tra erede apparente ed erede vero; tuttavia, l'art. 534 c.c. fa salvi i diritti dei terzi di buona fede acquisiti per effetto di convenzione a titolo oneroso con l'erede apparente, con conseguente rilevanza, solo verso l'acquisto di questi, della trascrizione compiuta dall'erede apparente in suo favore, in assenza della quale non può applicarsi il principio di cui alla norma ultima citata [18].

Può aversi valida accettazione solo nell'ipotesi in cui la delazione sia attuale, e ciò non sempre si verifica all'apertura della successione: vi sono infatti ipotesi in cui la delazione assume caratteri di attualità esclusivamente a fronte di un determinato evento successivo (si pensi, ad esempio, all'avveramento della condizione sospensiva, alla nascita del delato od all'accertamento giudiziale della genitorialità successivo alla morte del *de cuius*) e si prevede, in applicazione di quanto disposto *ex* art. 480 c.c., una decorrenza del termine per l'accettazione diversa dall'apertura della successione.

Al contrario, in altri casi, in cui pure l'acquisto dell'eredità può verificarsi solo in presenza dei presupposti che consentono l'operare di determinati meccanismi legali (come in alcune ipotesi di trasmissione della vocazione [19])

---

[17] Infatti, anche se il testatore abbia disposto del medesimo diritto, prima a favore di un soggetto e, successivamente, a favore di un altro, è soltanto quest'ultima disposizione ad avere effetto, sussistendo una revoca, quantomeno tacita, della precedente disposizione.

[18] V. in proposito POLLICE, *Introduzione allo studio dei diritti reali*, loc. cit.

[19] Non vi rientra certamente l'esistenza di due testamenti non contestuali, i quali contengano la designazione di erede a favore di persone diverse: tale fattispecie rientra, infatti, nell'ambito della previsione di cui al 1° comma ed alla prima parte del 2° comma dell'art. 480 c.c.; il diritto di accettare l'eredità per il chiamato con il secondo testamento si prescrive, quindi, nel termine di dieci anni dal momento di apertura della successione: cfr. sul punto Cass., 7 giugno 1962, n. 1393, in *Foro it.*, 1962, I, c. 1472 e in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 1412.

il delato deve, comunque, compiere l'accettazione entro il termine di dieci anni dall'apertura della successione, pena la perdita del diritto [20].

A tal proposito deve farsi riferimento alla distinzione operata in dottrina [21] riguardo ai chiamati successivi, tra «posteriori» ed «ulteriori», in relazione ai quali si rileva che: *a)* per entrambi ha pienamente luogo la delazione solo ove si verifichino specifici eventi o situazioni giuridiche posteriori all'apertura della successione; *b)* i chiamati successivi «posteriori» rientrano nella fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 480 c.c., di talché il termine prescrizionale per accettare l'eredità decorre da quando la delazione diviene attuale; *c)* i chiamati successivi «ulteriori» sono esclusi da detta fattispecie, di modo che il termine prescrizionale per accettare l'eredità decorre, in ogni caso, dal momento di apertura della successione.

Il trattamento riservato ai chiamati ulteriori rispetto a quelli posteriori si distingue soprattutto alla luce della lettera del 2° comma dell'art. 480 c.c., in base a cui solo in caso di istituzione condizionale la prescrizione del diritto di accettare decorre dal giorno in cui si verifica la condizione, e non da quello di apertura della successione [22]. Dal 3° comma dello stesso articolo inoltre si evince come, *a contrario*, nelle altre ipotesi la prescrizione decennale del diritto di accettazione decorra dal momento di apertura della successione, in maniera analoga a quanto avviene per il primo chiamato [23].

---

[20] Cfr. G. Perlingieri, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 194 ss.; C. Romeo, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 1204 ss.; U. La Porta, *Il trasferimento delle aspettative. Contributo allo studio delle situazioni soggettive attive*, Napoli, 1995, spec. pp. 233 ss. e 370 ss., secondo il quale anche la semplice aspettativa è da intendersi in termini di situazione giuridica attiva soggetta a prescrizione.

[21] A. Palazzo, *Le successioni*, cit., p. 276 s.

[22] Tale norma costituisce diretta esplicazione della regola generale espressa nell'art. 2935 c.c., dal momento che afferma come il diritto di accettare non possa essere fatto valere immediatamente, in assenza di attualità nella delazione: sul punto, G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 162 ss.; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 254 s.

[23] Da ciò, la giurisprudenza argomenta per la delazione attuale dei chiamati ulteriori, giacché appare poco comprensibile la prescrizione di un diritto che ancora non esiste: cfr. Cass., 1° settembre 1993, n. 9252, in *Riv. not.*, 1994, p. 1142; Cass., 22 giugno 1995, n. 7073, in *Foro it.*, 1997, I, c. 271, secondo cui, posto che il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre dal giorno dell'apertura della successione, ove sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo si realizza una delazione simultanea

Alla luce di quanto riportato nella Relazione al codice civile, la dottrina sostiene come «la decorrenza del termine prescrizionale anche per i chiamati ulteriori» sia giustificata «in vista della facoltà di richiesta di fissazione di un termine», *ex* art. 481 c.c., entro cui il precedente chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità, con la sanzione della perdita della delazione in suo favore qualora non si pronunzi (c.d. *actio interrogatoria*) [24]. Detta facoltà, strumentale al diritto di accettazione, costituisce la ragione della deroga eccezionale, per i chiamati ulteriori, alla generale regola dell'art. 2935 c.c. [25]: gli artt. 522 e 523 c.c. confermano, infatti, che i chiamati ulteriori sono delati (potendo in tal modo accettare) solo nell'ipotesi in cui venga a mancare la delazione del chiamato precedente [26].

Fino al momento in cui non vi sia attualità nella loro delazione, quindi, ai chiamati ulteriori non spettano i poteri previsti *ex* art. 460 c.c.: dunque, nelle more, i chiamati ulteriori non sono delati, né titolari delle inerenti situazioni giuridiche, ma il termine prescrizionale del diritto di accettazione decorre anche per loro di talché debbono, in ogni caso, compiere l'accettazione entro dieci anni dall'apertura della successione.

Tuttavia, solo in relazione a determinate ipotesi viene in rilievo la questione della decorrenza del termine per l'accettazione. Detto principio si applica, infatti, solo ad ipotesi di trasmissione legale della vocazione, ove chiamati ulteriori sono i chiamati legittimi nel caso in cui i primi chiamati, legittimi o testamentari, non possono o non vogliono accettare l'eredità: ci si riferisce alla rappresentazione in cui, accanto ai casi di delazione immediata (premorienza e assenza) per i quali *nulla quaestio*, vi sono casi di delazione

---

a favore dei primi chiamati e dei chiamati in subordine, di talché questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità per i primi chiamati, sono legittimati a manifestare un'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità con effetti subordinati al venir meno, per rinunzia o prescrizione, del diritto dei designati di grado anteriore; conf. Cass., 13 luglio 2000, n. 9286, in *Riv. not.*, 2001, p. 479, e in *Corr. giur.*, 2000, p. 995.

[24] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 168; Giu. Azzariti, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 149 s.; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 254 s.

[25] G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 106.

[26] Cfr. A. Palazzo, *Le successioni*, cit., p. 252; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 105 s.

differita dovuti a indegnità, rinunzia e perdita del diritto del precedente chiamato [27]. La decorrenza del termine prescrizionale dal momento di apertura della successione trova spiegazione, per dette ipotesi di delazione differita, nel principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone una circoscrizione temporale quanto più definita a situazioni prive di certezza; per sua natura, detta esigenza si rivela estranea al meccanismo condizionale, legato ad un accadimento futuro ed incerto e di cui non si conoscono, pertanto, i tempi di avveramento o di mancata realizzazione.

Il decorso del termine per l'accettazione non pregiudica, comunque, gli interessi del chiamato ulteriore, infatti: *a)* quanto alla indegnità, il problema non sussiste, sia che la si configuri come incapacità a succedere *ipso iure* (il rappresentato subentra all'indegno sin dall'apertura della successione ed è, quindi, un «delato attuale», con i relativi poteri) sia che si ritenga necessario, per la sua operatività, un provvedimento giurisdizionale di esclusione dalla successione (in tal caso, il delato ulteriore dovrebbe manifestare il proprio interesse all'acquisto dell'eredità in luogo dell'indegno intentando la relativa azione o, comunque, ponendosi in condizione di partecipare al giudizio: come avviene per la riduzione per pretermissione, in assenza di detta manifestazione si presume assenza d'interesse, con conseguente perdita della situazione d'incertezza a proprio beneficio); *b)* la rinunzia deve avvenire, d'altra parte, anteriormente alla scadenza del termine prescrizionale decennale per l'accettazione, di talché il delato ulteriore può accettare entro quel termine (per abbreviare i tempi può richiedere, inoltre, la fissazione di un termine *ex* art. 481 c.c.); *c)* riguardo alla perdita del diritto di accettare, infine, ove questa venga a determinarsi a seguito del decorso del termine fissato *ex* art. 481 c.c., il chiamato ulteriore avrà tutto il tempo necessario per accettare, ma se l'accettazione risulti essere, invece, conseguenza del decorso del termine decennale, la legge non tutela il chiamato ulteriore che si sia mostrato,

---

[27] Al contrario, la sostituzione ordinaria realizza, in ogni caso, un'ipotesi d'istituzione condizionata alla circostanza che il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, così ricadendo nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 480 c.c.; in quanto fondato sul precedente acquisto della qualità di successore, l'accrescimento opererà automaticamente, retroagendo al giorno di apertura della successione.

nelle more, privo d'interesse a divenire erede, in quanto si ritiene prevalente l'interesse, generale, alla certezza dei rapporti giuridici.

A questo punto, giova analizzare le ipotesi prospettabili di posteriorità della chiamata, in cui la delazione diviene attuale a seguito di un determinato accadimento futuro ed incerto.

La mancata attualità della delazione trova conferma, oltre che nella formulazione dell'art. 480 c.c., nelle disposizioni di cui agli artt. 475, 2° comma (nullità delle dichiarazioni di accettazione condizionate), 520 (nullità delle dichiarazioni di rinunzia condizionate) e, soprattutto, 642 c.c., nella parte in cui assegna l'amministrazione dei beni ereditari – nel caso d'istituzione sotto condizione sospensiva – ad altri soggetti coinvolti nella successione (sostituti ordinari, coeredi con diritto di accrescimento ed eredi legittimi), escludendo uno dei principali poteri che spettano ad ogni delato attuale, cioè a dire quello derivante *ex* artt. 460 e 486 c.c. [28].

Deve rilevarsi come altra parte della dottrina sostenga, tuttavia, la costante esistenza di una delazione immediata, ancorché condizionale, la quale permetterebbe di accettare l'eredità fin dal momento di apertura della successione [29]; tale impostazione trova sostegno normativo soprattutto nell'art. 139 disp.trans. c.c., nella parte in cui si stabilisce che i diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione si trasmettono, entro certi limiti, agli eredi dell'onorato: la trasmissione di tali diritti, tra i quali rientra quello di accettazione, ne presupporrebbe l'attuale titolarità del soggetto istituito sotto condizione sospensiva. In realtà: *a)* anzitutto la norma è stata prevista in considerazione della eliminazione dell'art. 853 c.c. del 1865, il quale dichiarava priva di ogni effetto ogni disposizione testamentaria fatta sotto condizione sospensiva che il beneficiario morisse prima del verificarsi della medesima; *b)* in secondo luogo, non si trasmette l'attuale diritto di accettare, bensì esclusivamente l'«aspettativa di delazione» [30].

---

[28] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 165; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., spec. pp. 27 s. e 102.

[29] A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., pp. 58 ss., 198; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 162 ss.

[30] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 165.

Per «aspettativa di delazione» s'intende in sostanza come, in determinate ipotesi, il chiamato non sia titolare dei principali poteri che spettano al soggetto effettivamente ed attualmente delato (accettazione dell'eredità e compimento di atti conservativi del patrimonio ereditario: cfr. art. 460 c.c.), bensì esclusivamente di poteri minori, cioè a dire la richiesta di: *a)* apposizione di sigilli (art. 733, n. 2 c.p.c.) o rimozione dei medesimi (art. 763, 1° comma c.p.c.); *b)* formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.); *c)* fissazione di un termine (art. 481 c.c.); *d)* nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528, 1° comma c.c.) [31].

Ciò non avviene soltanto in caso di istituzione di erede sotto condizione sospensiva (viceversa, l'istituzione sottoposta a condizione risolutiva ha effetto immediato), ma anche nel caso in cui la disposizione risulti effettuata a favore di nascituro concepito o non concepito [32].

---

[31] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 72.

[32] *Contra*, G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 162, i quali ritengono attuale la delazione del nascituro concepito, ancorché gli effetti definitivi siano dilazionati al probabile evento della nascita.

La delazione attuale si avrà al momento della nascita, e prima di tale momento qualsiasi atto di accettazione o di rinunzia all'eredità sarà inefficace in quanto la legge assegna l'amministrazione dei beni ereditari ai soggetti di cui all'art. 642 c.c., e non ai rappresentanti dei nascituri; nonostante nel caso di nascituri concepiti l'amministrazione spetti ai genitori (art. 643, 2° comma c.c.), costoro amministrano secondo le regole che governano la curatela dell'eredità giacente (art. 644 c.c.), e non con i poteri di cui all'art. 460 c.c.: la prescrizione decorre quindi dal momento della nascita: cfr. G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 252 ss.

La delazione attuale parimenti si verifica a favore dei figli non matrimoniali, dichiarati tali giudizialmente dopo la morte del genitore, esclusivamente al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del relativo *status*. Pertanto la prescrizione decorre, anche in tal caso, da tale momento: sul punto Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333, in *Vita not.*, 1994, p. 783, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1282, in *Fam. e dir.*, 1994, p. 160, con nota di F. Padovini, *La natura del termine per accettare l'eredità*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 918, con nota di S.T. Masucci, *Non è ammessa la diseredazione occulta dei legittimari: brevi cenni sull'usucapione «*a domino*»*; ma v. anche, in precedenza, Cass., Sez. un., 16 luglio 1985, n. 4173, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2578, in *Arch. civ.*, 1985, p. 1233, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, c. 1516, con nota di C. Maggio, *Dichiarazione giudiziale posteriore all'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e diritto alla successione del genitore naturale*, con la quale si è risolto un contrasto giurisprudenziale in materia; Cass., 12 marzo 1986, n. 1648, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 1639 e in *Dir. fam.*, 1986, p. 535, in base alla quale la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità, di cui all'art. 480 c.c., per il figlio na-

Ancora, *ex* art. 5, 2° comma della l. 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica, ove iscritte negli appositi registri regionali o provinciali possono accettare donazioni e, «con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto».

2. — *Accettazione espressa e tacita.*

Come si è già avuto modo di anticipare, al di là dell'ipotesi in cui sia beneficiata (quindi, espressa), l'accettazione può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.), e vi è la questione se l'accettazione espressa e tacita costituiscano due

---

turale decorre, in caso di dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione, dalla data di tale dichiarazione, se successiva all'apertura della successione, e non dalla data di quest'ultima dal momento che, pur retroagendo gli effetti della dichiarazione giudiziale di paternità al momento dell'apertura della successione, il figlio nato fuori del matrimonio versa nell'impossibilità giuridica, e non di mero fatto, di accettare l'eredità del genitore fino a quando tale dichiarazione non sia pronunciata; Cass., 21 marzo 1990, n. 2326, in *Foro it.*, 1990, I, c. 2182, con nota di F. Caso, *Limiti incostituzionali alla dichiarazione giudiziale di paternità e decorrenza del termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità*, in *Giust. civ.*, 1990, p. 1750, con nota di Giu. Azzariti, *In tema di sentenza interpretativa della Corte costituzionale su decorrenza dei termini per l'accettazione ereditaria*, in *Giur. it.*, 1991, c. 82, con nota di P. Rapone, *Dichiarazione giudiziale di paternità e prescrizione del diritto di accettare l'eredità (le riforme e il diritto transitorio)*. In dottrina, v. G. Prestipino, *Delle successioni in generale. Artt. 456-534*, cit., p. 236.

In proposito si v. inoltre Corte cost., 29 giugno 1983, n. 191, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, c. 1749, in *Foro it.*, 1983, I, c. 2074, in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 2226, in *Giur. cost.*, 1983, I, p. 987, la quale, riguardo all'art. 3 Cost., ha dichiarato priva di fondatezza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c. quanto alla circostanza che il medesimo, dopo avere stabilito che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, prevede due sole eccezioni in cui il termine decorre in un momento successivo, non contemplando espressamente la posizione dei soggetti che siano stati dichiarati figli non matrimoniali del *de cuius* con sentenza passata in giudicato posteriormente al decorso della prescrizione decennale, in quanto il problema dell'individuazione del momento iniziale del decorso del termine deve essere per loro risolto coordinando l'art. 480 con l'art. 2935 c.c., in base a cui la prescrizione decorre dal momento in cui può farsi valere il diritto.

distinte fattispecie negoziali [33], ovvero appartengano all'unico *genus* dell'accettazione pura e semplice [34].

L'accettazione è espressa nel caso in cui, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità dichiara di accettare quest'ultima ovvero assume il titolo di erede [35]; deve intendersi nulla la dichiarazione di accettazione: *a)* sotto condizione o a termine, ovvero *b)* parziale di credito (art. 475 c.c.) [36]. La forma scritta richiesta per l'accettazione espressa è *ad substantiam* [37], e prescinde dalla individuazione dei singoli beni o rapporti [38]; la dichiarazione di accettare l'eredità o l'assunzione del titolo di erede posso-

---

[33] V. L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 262, secondo cui solo l'accettazione espressa è negozio dichiarativo e formale, contrapposto all'accettazione tacita quale negozio di attuazione.

[34] Così U. Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, cit., II, p. 193, il quale la considera come atto non formale realizzabile attraverso una manifestazione di volontà espressa o tacita.

[35] V. in proposito Cass., 24 febbraio 2009, n. 4426, in *Mass. Giur. it.*, 2009, secondo cui non comporta accettazione dell'eredità il semplice fatto che il chiamato all'eredità abbia sottoscritto, in qualità di erede, la relata di notifica di un atto giudiziario: l'atto in cui il chiamato assume il titolo di erede deve infatti consistere, in ogni caso, in un atto scritto personalmente promanante dal chiamato, ovvero nella cui formazione egli abbia avuto parte.

[36] La *ratio* di tale nullità è rinvenibile nel carattere di negozio di adesione, il quale comporta che l'accettazione risulti conforme alla delazione ereditaria: la difformità rende l'atto, quindi, nullo; quanto al termine, in particolare, se iniziale vi osta il principio della retroattività degli effetti mentre, se finale, il principio *semel heres semper heres* (art. 637 c.c.): cfr. C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 110; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 267; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 235.

[37] A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 166; Giu. Azzariti, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 196; secondo L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 243, una dichiarazione verbale, non potendo neppure qualificarsi in termini di accettazione tacita, è priva di effetti giuridici.

[38] Secondo Cass., 6 dicembre 1984, n. 6400, cit., l'accettazione espressa o tacita dell'eredità prescinde dalla specificazione di singoli beni o rapporti, dal momento che implica l'effettivo subingresso dell'erede nella totalità o in una parte frazionaria dell'*universum ius* che costituisce l'asse ereditario: la sorte di detti beni o rapporti non può che essere regolata, pertanto, dalla legge o dalla volontà eventualmente manifestata dall'autore della successione.

no essere contenute anche in atti aventi scopi diversi conservando, tuttavia, la loro autonomia e validità ove di tali atti venga dichiarata la nullità [39].

L'accettazione è negozio giuridico per adesione, unilaterale e non recettizio [40], in quanto è sufficiente che sia resa conoscibile nell'ambito sociale in cui deve spiegare i propri effetti [41]; può essere compiuta a mezzo di rappresentante [42], ed è irrevocabile [43].

---

[39] V. in dottrina, G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 226 ss. Per la giurisprudenza, cfr. Cass., 25 agosto 1969, n. 3021, in *Foro it.*, 1969, I, c. 2815, secondo la quale *ex* art. 475 c.c. si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi, nella fattispecie, di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio pienamente valido ancorché sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento, a causa della mancata registrazione di cui al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015.

[40] V. almeno A. CICU, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 164; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale. Artt. 456-534*, cit., p. 178; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 192; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 233; C. ROMEO, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 1222; L. GENGHINI, C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Padova, 2012, p. 211.

[41] Cfr. Cass., 13 febbraio 1987, n. 1585, in *Mass. Giur. it.*, 1987, la quale sottolinea in proposito che «L'accettazione dell'eredità (che determina l'acquisto della qualità di erede, a norma dell'art. 459 c.c.), oltreché in forma espressa, con apposita dichiarazione contenuta in un atto pubblico o scrittura privata, può avvenire, e si perfeziona senza bisogno di essere portata a conoscenza di altri interessati, in forma tacita, ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede»; inoltre, secondo Cass., 26 giugno 1987, n. 5633, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, p. 85, la posizione del chiamato che accetta l'eredità si concreta in una situazione soggettiva avente carattere essenzialmente unitario ed inscindibile non potendo sussistere, l'operatività dell'accettazione, se non nei confronti della totalità degli interessati. In dottrina v., tra gli altri, C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 106; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 218 s.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, loc. cit.

[42] G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 225.

[43] La dottrina dominante, pur riconoscendo come molti effetti dell'accettazione siano determinati dalla legge (così C. VOCINO, *Contributo alla dottrina del beneficio di inventario*, Milano, 1942, p. 218), qualifica l'accettazione espressa in termini di negozio giuridico, unilaterale, di adesione o complementare, irrevocabile, non recettizio, ma pur sempre esternato in qualche direzione il quale, in quanto *actus legitimus*, non tollera l'apposizione di termini o condizioni: in tal senso L. BARASSI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1948, p. 124; G. BRANCA,

Di accettazione tacita si parla, invece, nel caso in cui il chiamato all'eredità compia un atto che: *a)* necessariamente presuppone la sua volontà di accettare; *b)* non avrebbe il diritto di compiere, se non rivestendo la qualità di erede (cfr. art. 476 c.c.). La facoltà di accettare tacitamente l'eredità spetta anche nell'ipotesi di trasmissione della delazione, cioè a dire agli eredi del chiamato che sia deceduto prima di avere accettato [44].

Parte della dottrina [45] nega che l'accettazione tacita rivesta carattere necessariamente negoziale; altra impostazione [46] afferma invece l'esistenza di suddetto carattere, e tuttavia si scinde tra due ipotesi qualificative, sostenen-

---

Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1955, p. 673; Salv. Romano, *Autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 801 ss., il quale in esso rinviene, tuttavia, un atto esecutivo neutro, cioè a dire né gratuito, né oneroso; A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., spec. pp. 160-164, il quale sottolinea la possibilità, quando non sia ancora passata in giudicato, di rinunziare agli effetti della sentenza attributiva della qualità di erede; L. Cariota Ferrara, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 439; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 259 s.; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., pp. 237-244; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 233.

[44] V. Cass., 25 febbraio 1985, n. 1628, in *Mass. Giur. it.*, 1985, la quale sottolinea come la facoltà di accettare tacitamente l'eredità *ex* art. 476 c.c. spetti anche agli eredi del chiamato all'eredità che sia deceduto prima di averla accettata: ciò in quanto, secondo l'art. 479 c.c., la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo, oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità (il cui diritto di accettare gli viene trasmesso) tutti gli atti spettanti al chiamato il quale, prima della sua morte, non abbia accettato l'eredità; conf., più di recente, Cass., 7 luglio 1999, n. 7075, in *Mass. Giur. it.*, 1999, secondo cui «La facoltà di accettazione tacita dell'eredità spetta anche agli eredi del chiamato all'eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata; infatti, ai sensi dell'art. 479 c.c., la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede e pertanto questi, oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al primo chiamato».

[45] Parlano di semplice atto A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 178; D. Barbero, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino, 1965, p. 931; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 239; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 276; G. Galli, *Il problema dell'erede apparente*, Milano, 1971, p. 55; C. Varrone, *Ideologia e dommatica nella teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1972, p. 276.

[46] V. C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 112; Giu. Azzariti, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 154.

done alternativamente i caratteri di: *a)* negozio di attuazione [47]; *b)* comune negozio manifestato *per facta concludentia* [48].

Si sostiene da parte di alcuni autori (tra cui vi è anche chi ritiene l'accettazione tacita quale negozio in cui la volontà sia oggettivata nell'attuazione dello stesso), in linea con la giurisprudenza dominante, che un soggetto il quale abbia compiuto atti presupponenti l'obiettiva e necessaria volontà di accettare, compia un atto di accettazione tacita di eredità, e ciò anche nel caso in cui, nel concreto, la sua volontà manchi in tal senso, ovvero risulti essere persino contraria [49]; altra parte della dottrina [50] sostiene, invece, come la volontà di accettare debba esistere ed essere concreta ed effettiva, attribuendosi rilevanza alla c.d. *protestatio contra factum* [51]. Sono necessari, in ogni caso, sia la consapevolezza che l'atto incida sulla eredità delata [52] sia

---

[47] L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 263; F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano, 1962, p. 373.

[48] L. Campagna, *I negozi di attuazione e la manifestazione dell'intento negoziale*, Milano, 1958, p. 243; G. Giampiccolo, *Note sul comportamento concludente*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1961, p. 778.

[49] In dottrina v. L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 270; G. Branca, *Istituzioni di diritto privato*, cit., p. 674; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 276; A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 175; G. Prestipino, *Delle successioni in generale. Artt. 456-534*, cit., p. 208; Giu. Azzariti, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 154; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 239. Quanto alla giurisprudenza, cfr. Cass., 6 agosto 1977, n. 3597, in *Rep. Giust. civ.*, 1977, voce «Successione in genere», n. 7; Cass., 14 luglio 1972, n. 2408, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 1387; Cass., 24 febbraio 1972, n. 552, in *Mass. Giur. it.*, 1972.

[50] Cfr. C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 112; L. Barassi, *Le successioni per causa di morte*, 3ª ed., Milano, 1947, p. 102.

[51] Secondo Cass., 19 ottobre 1988, n. 5688, in *Arch. civ.*, 1989, p. 172, secondo cui da una parte, in tema di accettazione tacita di eredità deve aversi riguardo più all'*animus* dell'agente ed alla sua volontà da cui l'atto procede, che all'atto medesimo, dal momento che si tratta d'interpretazione della volontà senza la quale, e contro la quale, non si diventa eredi; dall'altra, il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità senza errore, di logica o di diritto, purché congruamente motivato. Per la dottrina sul principio v. R. Giampietraglia, Protestatio contra factum non valet, Napoli, 2000, spec. p. 106 ss.

[52] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 277; M. Segni, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, Padova, 1972, p. 230; V. Scalisi, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, Milano, 1974, p. 313.

che si abbia, almeno, la conoscenza della delazione [53] ovvero della ereditarietà del bene [54].

Dette impostazioni rinvengono il proprio fondamento nella diversa valutazione dei presupposti richiesti dalla norma perché si abbia accettazione tacita di eredità [55]: vi è la questione, infatti, se i due citati requisiti di cui all'art. 476 c.c. si riducano ad uno solo, oggettivo (consistendo, il secondo, in una specificazione ulteriore del primo [56]), ovvero si tratti di condizioni autonome (entrambe elementi obiettivi ovvero, rispettivamente, il primo soggettivo e l'altro oggettivo [57]). Pur qualificando l'art. 476 c.c. entrambi gli elementi come essenziali per il concretarsi della fattispecie, anche quello volitivo deve essere valutato in maniera oggettiva, in quanto diversamente ritenendo sarebbe sufficiente, per escludere l'operatività dell'accettazione tacita, dichiarare di non voler assumere la qualità di erede: di talché, nell'ipotesi in cui il chiamato ponga in essere scientemente atti che presuppongono o comportano l'utilizzo giuridico del diritto patrimoniale relitto, la volontà cui la citata norma fa riferimento deve intendersi – indipendentemente da eventuali dichiarazioni contrarie, che non assumono rilevanza – insita e presupposta all'atto [58].

---

(53) P. Schlesinger, *Successioni (dir. civ.). Parte generale*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 760; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 272.

(54) A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 171; R. Moschella, *Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica*, Milano, 1973, p. 109.

(55) V. in proposito G. Perlingieri, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 235 ss.

(56) L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 269; L. Cariota Ferrara, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 456.

(57) V. in generale, per l'individuazione di condizioni autonome, Giu. Azzariti, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 154. Più specificamente, per la qualificazione obiettiva di entrambe, v. A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 178 mentre, in senso sia soggettivo che oggettivo, C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 112.

(58) In tal senso G. Perlingieri, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 243 ss., spec. 249 ss. Ad esempio, in caso di atto di disposizione o distruzione di un bene ereditario, l'elemento rilevante sarà la volontà di disporre o distruggere nella consapevolezza che il bene sia di provenienza successoria: in dette ipotesi, quindi, non assume valore l'effettiva volontà del disponente di accettare o meno l'eredità; ciò, anche ove si abbia la ratifica di atto compiuto

È stato precisato, in giurisprudenza, come il comportamento debba essere valutato in maniera oggettiva, a fronte del comune modo di agire di una persona normale [59]; in ogni caso, il giudice dovrà indicare gli atti da cui ha stabilito di evincere tale accettazione [60].

---

da rappresentante privo di poteri o da gestore d'affari: con essa, infatti, l'atto compiuto spiega i suoi effetti verso il delato e, per ciò solo, si concreta l'elemento volitivo richiesto dalla norma per accettare l'eredità.

[59] V. Cass., 5 novembre 1987, n. 8123, in *Mass. Giur. it.*, 1987; conf., più di recente, Cass., 27 giugno 2005, n. 13738, in *Guida al dir.*, 2005, 36, p. 78, la quale sottolinea come potendo l'accettazione tacita, *ex* art. 476 c.c., desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunziare all'eredità (*i.e.* con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una situazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale), l'accettazione deve ritenersi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato all'eredità, di azioni giudiziarie non rientranti fra gli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.: trattandosi, pertanto, di azioni che vanno oltre il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente all'apertura della successione, il semplice chiamato non ha diritto di proporle e, proponendole, dimostra di aver accettato la qualità di erede.

[60] V. Cass., 9 agosto 1982, n. 4452, in *Mass. Giur. it.*, 1982, la quale evidenzia come il giudice del merito che affermi la ricorrenza di un'accettazione tacita dell'eredità abbia l'obbligo di specificare da quali atti, compiuti dal chiamato, evinca la suddetta accettazione, al fine di consentire il controllo sulla riconducibilità degli atti stessi tra quelli che presuppongano la volontà di accettare e che detto chiamato non avrebbe diritto di fare se non in veste di erede (art. 476 c.c.).

Vi è la questione riguardante la censurabilità o meno, in sede di legittimità, della valutazione di un comportamento al fine di stabilire se il medesimo concreti accettazione tacita. Cfr., per la tesi positiva L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 277; A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 175; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 282; V. Polacco, *Delle successioni*, 2ª ed. a cura di Ascoli ed E. Polacco, Milano-Roma, 1937, I, p. 92. È di avviso contrario la giurisprudenza: Cass., 13 maggio 1977, n. 1906, in *Mass. Giur. it.*, 1977, secondo cui la verifica dell'effettiva sussistenza della volontà di accettare, da parte del dichiarante, è questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità; viceversa, è questione di diritto (su cui il giudice di legittimità, se richiesto, può pronunciarsi) la determinazione del valore giuridico (e, quindi, della possibilità di considerarlo come accettazione) di un atto la cui veridicità e volontarietà risultino già accertate; conf. Cass., 14 novembre 1978, n. 4225, cit. In ogni caso, la prova del compimento, da parte del chiamato, di atti comportanti accettazione tacita dell'eredità non costituisce prova di una convenzione, soggetta alla limitazione prevista *ex* art. 2721 c.c.: conseguentemente, anche quando l'atto compiuto dal chiamato consista nella stipulazione di un contratto ovvero in uno degli atti

Il fatto che importi accettazione solo l'atto che si avrebbe il diritto di compiere esclusivamente nella qualità di erede (art. 476 c.c.) [61] comporta il dover escludere, da tale novero, gli atti che possono essere compiuti dal chiamato *ex* art. 460 c.c.

Sotto altro profilo si è rilevato che, non essendo necessaria l'intenzione di accettare l'eredità, i vizi riguardanti tale volontà, compreso l'errore ostativo, debbono ritenersi privi di rilevanza, così come la simulazione [62]; la volontà deve, d'altra parte, rimanere alla base del comportamento concludente, di talché i vizi della volontà che lo inficino e l'incapacità d'intendere e volere, nel far venir meno concludenza ed univocità del comportamento, determinano, in quanto cause d'imperfezione della fattispecie, la nullità dell'accettazione tacita [63].

Al contrario rescissione, risoluzione o nullità per difetto di forma del negozio [64] non sono suscettibili d'inficiare la validità dell'accettazione tacita.

Infine, nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità abbia assunto un comportamento qualificabile in termini di atto di accettazione tacita, ove l'atto risulti da sentenza, atto pubblico ovvero scrittura autenticata o accertata giudizialmente, sulla base del medesimo atto si potrà chiedere la trascrizione del relativo acquisto *ex* art. 2648 c.c. [65].

---

previsti dall'art. 2726 c.c., la prova di esso si risolve, per quanto attiene all'effetto dell'accettazione tacita dell'eredità, nella prova di un fatto semplice, la quale può essere data con testimoni senza alcun limite: sul punto, Cass., 18 ottobre 1955, n. 3281, in *Mass. Giur. it.*, 1955.

[61] Cass., 13 febbraio 1987, n. 1585, cit.

[62] Cfr. G. Giampiccolo, *Note sul comportamento concludente*, cit., p. 792; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 273; *contra* G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 278, secondo i quali debbono ritenersi applicabili a tale ipotesi gli artt. 428, 482 e 483 c.c.

[63] L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 274; ma v. sul punto anche Cass., 3 dicembre 1974, n. 3958, in *Foro it.*, 1974, I, c. 889.

[64] *Contra*, per la donazione, G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 287.

[65] Sul punto ampiamente M. Ferrario Hercolani, *La trascrizione degli acquisti* mortis causa, cit., p. 1377 ss.

Inoltre, in caso di contratto preliminare di vendita immobiliare il promissario acquirente, il quale abbia ottenuto la sentenza *ex* art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione dell'acquisto *mortis causa* dei

3. — *Ipotesi di accettazione tacita.*

A fronte di svariate ipotesi nelle quali risulti configurabile, in astratto, un'accettazione tacita da parte del chiamato, la giurisprudenza ha avuto modo di dare varie interpretazioni, talvolta ritenendo sussistere casi di accettazione tacita, talaltra propendendo per la tesi negativa.

Si è ritenuto, pertanto, di ravvisare accettazione tacita nei seguenti casi: *1)* ove il chiamato riscuota il rateo della pensione, ovvero lo stipendio, del *de cuius* (66); *2)* nel caso in cui il chiamato domandi la divisione di eredità (67); *3)* in presenza di richiesta stragiudiziale di divisione, avente i requisiti della proposta contrattuale (68); *4)* ove il legittimario esperisca azione di riduzione di donazioni compiute dal *de cuius* (69); *5)* ove vi sia la partecipazione al giu-

---

detti eredi con la conseguenza di non aver interesse a chiedere, ai fini della trascrizione *ex* art. 2648, 3° comma c.c., una pronunzia di accertamento del pregresso trasferimento del bene per successione *mortis causa:* si v., in proposito, Cass., 5 agosto 1987, n. 6724, in *Giur. agr. it.*, 1987, p. 670.

(66) Cfr. Corte Conti, 19 luglio 1971, n. 46, in *Ced Cassazione*, 1971, secondo la quale «La riscossione di un rateo di stipendio del defunto genitore dà luogo ad accettazione di eredità».

(67) V. Cass., 23 febbraio 1985, n. 1628, cit., la quale sottolinea come sia ravvisabile *ex* art. 476 c.c. accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato compia un atto necessariamente presupponente la volontà di accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, tra tali atti dovendosi ritenere compresa la domanda giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria; conf. Cass., 12 luglio 1974, n. 2091, in *Giust. civ.*, 1974, I, p. 1558; Cass., 13 febbraio 1987, n. 1585, cit.

(68) Cfr. Cass., 11 ottobre 1977, n. 4328, in *Mass. Giur. it.*, 1977, che ha affermato come al fine di configurare un'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., assumono rilievo solo atti e comportamenti ad evidenza negoziale posti in essere dal successibile in ordine a beni ereditari, tra cui rientra una proposta di contratto: una richiesta di divisione da parte del singolo chiamato può assurgere ad accettazione tacita, quindi, ove costituisca proposta negoziale, cioè a dire abbia un contenuto di per sé sufficiente a che l'accettazione della controparte determini il sorgere del vincolo contrattuale, non anche ove sia rappresentata da generiche sollecitazioni e rimostranze, prive dell'indicato contenuto.

(69) Pare corretto ritenere, in linea con l'opinione dominate, come l'accettazione debba considerarsi non già tacita in senso tecnico quanto, piuttosto, implicita nella domanda di riduzione e, quindi, necessaria conseguenza di essa, poiché da questa presupposta al fine di realizzare l'interesse tutelato, di modo che il legittimario pretermesso, attraverso la proposizione della domanda giudiziale, manifesta la volontà di divenire erede e, soltanto in seguito,

dizio volto alla declaratoria di scioglimento di un contratto stipulato dal *de cuius* [70]; *6)* in caso di costituzione di parte civile, nel giudizio penale relativo a un delitto di frode processuale commesso in danno del *de cuius* [71]; *7)* in caso di ricorso alla Commissione Tributaria contro l'avviso di accertamento del maggior valore notificato dall'Amministrazione Finanziaria, e successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia [72]; *8)* in caso di effettuazione di voltura catastale [73]; *9)* in caso di ratifica, da parte

---

si verifica la delazione e l'acquisto, contrariamente a quanto avvenga nella generalità dei casi, ove la delazione precede l'accettazione. *Contra*, in giurisprudenza, Cass., 9 luglio 1971, n. 2200, in *Mass. Giur. it.*, 1971, secondo cui l'art. 476 c.c. richiede, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, la ricorrenza di due condizioni, cioè a dire il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione del medesimo atto nel senso che ad esso sia legittimato solo chi abbia la qualità di erede: condizioni non realizzate esclusivamente da atti dispositivi dell'eredità sussistendo, entrambe, nell'esercizio dell'azione di riduzione, in quanto l'esercizio di detta azione necessariamente presuppone la volontà di accettare e spetta, inoltre, solo ad un soggetto che, per definizione, riveste la qualità di erede.

[70] Secondo Cass., 8 giugno 2007, n. 13384, in *Mass. Giur. it.*, 2007, comporta accettazione tacita dell'eredità *ex* art. 476 c.c. anche il comportamento del chiamato che abbia partecipato, sia pure informalmente, ad un giudizio riguardante l'accertamento della legittimità del recesso in un contratto stipulato dal *de cuius*, anche al mero scopo di affermare il proprio disinteresse alla lite. V. anche, più risalente, App. Palermo, 23 novembre 1956, in *Giust. civ.*, 1956, I, p. 560.

[71] Cfr. Cass., 14 maggio 1977, n. 1938, in *Giust. civ.*, 1977, I, p. 1339, e in *Giur. it.*, 1978, I, 1, c. 497, la quale sottolinea come la costituzione di parte civile per ottenere il riconoscimento dei danni materiali e morali in un procedimento penale promosso da un soggetto poi deceduto, abbia valore di accettazione tacita anche nell'ipotesi in cui vi sia già stata rinunzia da parte dell'interessato.

[72] In proposito Cass., 21 maggio 1974, n. 1498, in *Foro it.*, 1974, I, c. 3068, e in *Riv. not.*, 1975, p. 953, secondo la quale il ricorso avverso l'accertamento fiscale di maggior valore dell'attivo ereditario, presentato dal chiamato all'eredità ovvero da un suo procuratore unitamente all'istanza di voler definire, anche mediante concordato, la controversia con l'amministrazione finanziaria può considerarsi, a differenza della presentazione della denuncia di successione e del pagamento della relativa imposta, atto di accettazione tacita dell'eredità.

[73] Cfr. Cass., 12 aprile 2002, n. 5226, in *Arch. civ.*, 2003, p. 215; conf., Cass., 7 luglio 1999, n. 7075, cit., in base alla quale, inoltre, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunziare, o siano concludenti e significativi della volontà di accettare, di talché detta accettazione può desumersi dal comportamento complessivo del

del chiamato, di un'attività compiuta in qualità di *negotiorum gestor* riguardante i beni ereditari [74]; *10)* in caso di esperimento dell'azione di regolamento di confini da parte del chiamato, in quanto, a differenza della denunzia di successione e del pagamento della relativa imposta, eccede la mera gestione conservativa dei beni ereditari [75]; *11)* ove sia proposta un'azione diretta a far valere un credito del defunto [76]; *12)* in caso di riscossione di assegno

---

chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale (come, ad esempio, la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare accettazione tacita), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, rilevante non solo sotto il profilo tributario, ma anche civile per l'accertamento – legale o semplicemente materiale – della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Sul punto v. inoltre Cass., 18 febbraio 1999, n. 1370, in *Mass. Giur. it.*, 1999, e Cass., 29 marzo 2005, n. 6574, in *Guida al dir.*, 2005, 17, p. 52, in *Arch. loc.*, 2005, p. 533, in *Notariato*, 2005, p. 589, con nota di T. Romoli, *Adempimenti fiscali e accettazione tacita dell'eredità*, e in *Fam. pers. e succ.*, 2005, p. 428, con nota di N. Di Mauro, *L'accettazione tacita o* per facta concludentia *dell'eredità.*

[74] Cfr. Cass., 1° dicembre 1977, n. 5227, cit.

[75] Cfr. Cass., 12 novembre 1998, n. 11408, in *Mass. Giur. it.*, 1998. Ma v. anche Cass., 23 gennaio 2007, n. 1403, in *Mass. Giur. it.*, 2007, la quale ritiene sussistere la legittimazione ad agire o resistere nei gradi di un giudizio che abbia ad oggetto il regolamento di confini ovvero l'apposizione di termini di un bene ereditario da parte del chiamato che abbia rinunziato all'eredità, su due presupposti, in quanto: da una parte, la rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, bensì determina la coesistenza del diritto di accettare l'eredità a favore tanto del rinunziante quanto degli altri chiamati; dall'altra, la perdita della delazione consegue (sempre che l'eredità non sia già stata acquistata da un altro dei chiamati) alla prescrizione del diritto di cui all'art. 480 c.c., ovvero alla decadenza *ex* art. 481.

[76] V. Cass., 13 giugno 2008, n. 16002, in *Giur. it.*, 2008, p. 2434, per la quale non v'è difetto di legittimazione attiva del figlio che faccia valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede: ciò, dal momento che il chiamato all'eredità, qual è necessariamente il figlio del defunto *ex* art. 536 c.c., nell'agire giudizialmente nei confronti del debitore del *de cuius* per il pagamento di quanto dichiaratamente dovuto al medesimo, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, realizzando in tal modo il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 c.c. Al di là della correttezza della premessa – da verificarsi nel caso concreto, in quanto il legittimario pretermesso assume la qualifica di erede esclusivamente a seguito dell'esperimento favorevole dell'azione di riduzione – le conclusioni paiono corrette.

emesso a favore del *de cuius* in pagamento di un suo credito [77]; *13)* nel caso di pagamento dei debiti del *de cuius*, ove compiuto con danaro appartenente all'asse ereditario [78].

Viceversa, non si intende compiuta accettazione tacita: *1)* ove il chiamato richieda la pubblicazione del testamento [79]; *2)* ove il coniuge superstite si riservi di decidere, in base a una normativa straniera, se diventare usufruttuario o erede, e di valersi di una clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto [80]; *3)* ove il chiamato trascriva un acquisto fatto dal *de cuius* [81]; *4)* ove il chiamato opponga l'improponibilità dell'azione diretta al rilascio degli immobili rientranti nell'asse ereditario, per essere stata a lui

---

[77] Cfr. Cass., 5 novembre 1999, n. 12327, in *Riv. not.*, 2000, p. 475, e in *Rass. locazioni*, 2000, p. 576, secondo la quale «L'accettazione da parte del chiamato di una somma di pertinenza ereditaria, anche se di modesta entità, offertagli in considerazione della sua qualità, comporta l'accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, compie atto di accettazione tacita il delato che riscuote l'importo di un assegno rilasciato al *de cuius* in pagamento di un suo credito, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario».

[78] V. Cass., 9 novembre 1974, n. 3492, in *Rep. Foro it.*, 1974, voce «Successione ereditaria», n. 28, secondo cui il pagamento di uno o più debiti del *de cuius*, se può importare accettazione tacita dell'eredità quando effettuato con beni o danaro prelevati dall'asse (di cui il successibile viene, in tal modo, a disporre) non costituisce, al contrario, contegno incompatibile con la veste di semplice chiamato quando fatto con danaro proprio, dal momento che la norma che legittima qualsiasi terzo all'adempimento del debito altrui (art. 1180 c.c.) esclude che si tratti di un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede *ex* art. 476 c.c. In proposito v. anche, di recente, Cass., 27 gennaio 2014, n. 1634, con nota di S.P. Cerri, *Accordo divisorio, rinunzia all'eredità e pagamento dei debiti ereditari.*

[79] Cass., 28 agosto 1986, n. 5275, in *Mass. Giur. it.*, 1986, in base alla quale, in presenza di richiesta di registrazione del testamento e di sua trascrizione, dal momento che si tratta di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale e caratterizzati da scopi conservativi, può legittimamente escludersi, da parte del giudice di merito competente all'accertamento, il proposito di accettare l'eredità. Peraltro detto accertamento – prosegue la S.C. – non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, dell'eredità. Cfr., per la giurisprudenza di merito, Trib. Venezia, 4 gennaio 1982, in *Foro it.*, 1982, I, c. 2342.

[80] V. App. Milano, 30 aprile 1976, in *Giur. it.*, 1977, I, 2, c. 608.

[81] Cfr. Cass., 18 giugno 1975, n. 2432, in *Mass. Giur. it.*, 1975.

devoluta quell'eredità [82]; *5)* nel caso in cui il chiamato sia immesso, a scopo conservativo, nel possesso dei beni ereditari [83]; *6)* ove il chiamato presenti denuncia di successione e paghi la relativa imposta [84]; *7)* nel caso di pagamento dei debiti del *de cuius*, ove compiuto con denaro proprio del chiamato [85].

Tra le ipotesi specifiche di accettazione tacita previste dal legislatore vi sono: *1)* la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità

---

[82] Cfr. Cass., 18 agosto 1981, n. 4943, in *Mass. Giur. it.*, 1981.

[83] Cfr. Cass., 16 dicembre 1986, n. 7552, in *Mass. Giur. it.*, 1986, la quale ha affermato come l'immissione nel possesso dei beni ereditati, potendo anche dipendere da tolleranza del coerede ovvero da un mero intento conservativo del chiamato, debba considerarsi in termini di atto non univoco che non equivale, di per sé, ad accettazione tacita, salvo le modalità concrete di detta occupazione possano implicare una tale accettazione; conf. Cass., 12 gennaio 1996, n. 178, in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 521, con nota di Di Mauro, *In tema di accettazione di eredità.*

[84] V. Cass., 13 maggio 1999, n. 4756, in *Mass. Giur. it.*, 1999, la quale conferma Cass., 20 marzo 1976, n. 1021, *ivi*, 1976, secondo cui non solo gli atti dispositivi, ma anche gli atti di gestione possono dar luogo ad accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza, nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso – prosegue la S.C. – deve trattarsi di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre, al contrario, debbono intendersi privi di rilevanza tutti quegli atti i quali non denotino, in maniera univoca, una effettiva assunzione della qualità di erede come, ad esempio, nell'ipotesi di pagamento dell'imposta di successione, il quale ha natura e finalità meramente fiscali. Sul punto v., inoltre, Cass., 28 aprile 1986, n. 5275, cit., secondo la quale, ai fini della accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità non sono idonei ad esprimere, in maniera certa, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come ad esempio la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte; ma v. anche Cass., 21 maggio 1974, n. 1498, cit., Cass., 11 marzo 1988, n. 2403, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1121, Cass., 30 ottobre 1992, n, 11813, in *Mass. Giur. it.*, 1992, Cass., 12 gennaio 1996, n. 178, cit., Cass., 29 marzo 2005, n. 6574, cit., Cass., 28 febbraio 2007, n. 4783, in *Guida al dir.*, 2007, 36, p. 47, secondo la quale la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, costituendo adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni e, come tali, non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità, non importano accettazione tacita dell'eredità.

[85] V. Cass., 9 novembre 1974, n. 3492, cit. e, di recente, Cass., 27 gennaio 2014, n. 1634, cit.

faccia dei propri diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (art. 477 c.c.) [86]; *2)* la rinunzia ai diritti di successione, ove compiuta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati (art. 478 c.c.).

Vi è la questione, in dottrina [87], se tali due ipotesi debbano qualificarsi come forme di accettazione presunta senza possibilità di prova contraria [88], ovvero come fattispecie tipicamente previste di accettazione tacita [89], determinate dal legislatore per evitare dubbi su univocità e concludenza dei comportamenti ivi previsti [90].

L'art. 477 c.c., utilizzando il generico lemma «cessione» contempla, oltre a vendita e donazione, qualsiasi atto di trasferimento di diritti di successione

---

[86] Anche in tale ipotesi è sufficiente che vi sia, in capo al chiamato, la volontà di compiere l'atto dispositivo, a nulla rilevando la sua effettiva volontà di accettare o meno l'eredità.

[87] Dottrina isolata considera le ipotesi di cui agli artt. 477 e 478 c.c. come forme di acquisto *ex lege* dell'eredità: F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 374.

[88] V. C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 118, secondo il quale esse si differenzierebbero, per tale ragione, dalle ipotesi di accettazione tacita di eredità, a nulla rilevando l'*animus agentis*. V., in giurisprudenza, Cass., 14 febbraio 1973, n. 454, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 731, la quale ha affermato come la cessione dei diritti creditori importi per il cedente accettazione dell'eredità, sia che si faccia riferimento alla disciplina di cui all'art. 477 c.c. vigente, sia che si abbia riguardo all'art. 936 del codice abrogato. Si tratta – prosegue la S.C. – d'ipotesi di accettazione presunta, la quale si affianca all'accettazione tacita, ma anche dalla stessa si distingue in quanto non impone, al giudicante, l'indagine richiesta dall'art. 476 c.c.; ciascuno dei contratti menzionati nel citato art. 477, se in rapporto all'efficacia traslativa dei diritti di successione, viene in rilievo in quanto atto negoziale, considerato invece per il valore sintomatico (qual è presunto *iuris et de iure*) che esso presenta, in relazione all'acquisto dell'eredità, si colloca sul terreno dei fatti. Conseguentemente la prova dell'accettazione presunta, al pari di quella dell'accettazione tacita, non soggiace ai limiti concernenti la prova del contratto, anche sotto il profilo della sua collocazione nel tempo: quindi ai fini della certezza, nei confronti dei terzi, della data dell'atto da cui deriva l'accettazione presunta, non è necessaria la trascrizione o la registrazione dell'atto medesimo.

[89] A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 179; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 284; G. Branca, *Istituzioni di diritto privato*, cit., p. 274.

[90] Giu. Azzariti, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 154; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 286.

attuato per mezzo contrattuale come ad esempio permuta, *datio in solutum* e transazione.

Come correttamente osservato, tali atti debbono rivestire i requisiti di forma prescritti dalla legge [91], tuttavia la mancanza di forma richiesta *ad substantiam* non vale ad eliminare la concludenza del contegno ai fini dell'accettazione tacita [92], in quanto l'atto rileva in termini di fatto storico, a prescindere dalla propria validità ed opponibilità [93]; in maniera analoga l'eventuale apposizione, a tali negozi, di condizione o termine non elimina la concludenza del contegno [94]. A fronte della possibilità di applicare l'art. 2932 c.c., si ritiene produttiva di effetti anche la promessa di cessione dei beni ereditari [95].

Giova fare menzione, infine, di altre due questioni affrontate in dottrina in tema di accettazione tacita.

Anzitutto, si è dibattuto in ordine alla distinzione tra la donazione dei diritti di successione a favore di tutti gli altri chiamati – la quale importa accettazione –, e la rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante (art. 519, 2° comma c.c.). Mentre secondo alcuni [96] la differenza tra le due ipotesi prescinderebbe da valutazioni concernenti l'intento del chiamato, attenendo esclusivamente alla qualifica formale data al negozio, altri sostengono che, viceversa, dovrebbe indagarsi se il chiamato abbia voluto, in concreto, compiere un atto

---

[91] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 287.

[92] Con riferimento alla donazione, v. L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 286; G. Prestipino, *Delle successioni in generale. Artt. 456-534*, cit., p. 219.

[93] V. Cass., 14 febbraio 1973, n. 454, cit.

[94] G. Giampiccolo, *Note sul comportamento concludente*, cit., p. 798. In giurisprudenza, v. Cass., 9 luglio 1971, n. 2200, cit., secondo la quale, poiché nell'esperimento contestuale dell'azione di simulazione di una compravendita e dell'azione di riduzione della sottostante donazione dissimulata, il rapporto di condizionamento esistente tra le due domande attiene all'accoglimento, e non anche alla proposizione della domanda di riduzione, deve escludersi che l'accettazione tacita dell'eredità, insita nel mero fatto di detta proposizione, sia nulla *ex* art. 475 c.c., in quanto condizionata all'accoglimento dell'azione di simulazione.

[95] C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 120.

[96] A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 210.

di trasferimento (donazione) a struttura bilaterale, ovvero un mero atto abdicativo unilaterale, sia pure con l'intento di beneficiare indirettamente coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota (donazione indiretta) [97]: l'eventuale accettazione di questi ultimi costituirà, ove ne ricorrano i requisiti di forma, accettazione di eredità [98].

Altra questione riguarda i punti di distinzione tra le ipotesi di rinunzia di cui all'art. 478 c.c., e vendita e donazione dei diritti di successione di cui all'art. 477 c.c. Da una parte si osserva come: *a)* la rinunzia dietro corrispettivo o ad esclusivo favore di alcuni chiamati assuma in tali ipotesi struttura di negozio bilaterale, dal momento che la rinunzia viene utilizzata – in deroga ai principi della devoluzione di eredità in caso di rinunzia – per conseguire un vantaggio ovvero beneficiare determinati soggetti; *b)* in tal modo il chiamato non si limiti a dismettere, ma in realtà disponga della delazione e, quindi, dell'eredità [99]: elemento di differenziazione tra le ipotesi previste dalle due norme sarebbe quindi solo il fatto che, nei casi di rinunzia traslativa, beneficiari sono altri chiamati (tutti o alcuni), mentre nei casi di cui all'art. 477 c.c. si tratta anche di terzi estranei alla successione. Altra parte della dottrina ravvisa il criterio discretivo nella riferibilità, delle conseguenze di cui all'art. 478 c.c., anche al negozio unilaterale di rinunzia – idoneo a costituire semplice proposta contrattuale suscettibile di accettazione [100] –, ovvero quale atto di adempimento di precedente obbligo contrattuale [101]: la natura contrattuale della rinunzia dà adito all'applicabilità, alla stessa, dei principi relativi ai contratti, e all'inapplicabilità dell'art. 526 c.c. [102].

---

[97] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 287.

[98] L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 287.

[99] L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 288 s.

[100] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 289.

[101] Cfr. A. Auricchio, *La rinunzia verso corrispettivo nell'art. 478 c.c.*, in *Temi*, 1956, p. 176; *contra*, G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 289; C. Donisi, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, p. 417.

[102] *Contra*, Cass., 23 giugno 1947, n. 933, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, c. 164.

4. — *Acquisto dell'eredità senza accettazione.*

Il principio generale secondo cui l'eredità si acquista a mezzo di atto di accettazione (art. 459 c.c.) subisce deroga nelle ipotesi di seguito indicate: *1)* possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.); *2)* sottrazione dei beni ereditari (art. 527 c.c.); *3)* acquisto da parte dello Stato (art. 586 c.c.) [103].

1) ove sia, a qualsiasi titolo, nel possesso di beni ereditari, il chiamato all'eredità deve fare l'inventario entro tre mesi dal momento dell'apertura della successione ovvero dalla notizia della devoluta eredità, e se entro detto termine non sia riuscito a completarlo può ottenere dal giudice del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi (art. 485, 1° comma c.c.), oltre i quali diverrebbe erede puro e semplice (art. 485, 2° comma c.c.). Una volta compiuto l'inventario, il chiamato, ove non abbia ancora fatto la dichiarazione *ex* art. 484 c.c., al fine di deliberare per l'accettazione o la rinunzia all'eredità ha quaranta giorni dal termine di compimento dell'inventario medesimo, trascorsi invano i quali assume la qualità di erede puro e semplice (art. 485, 3° comma c.c.) [104]. Per l'applicazione di detta norma è necessario il possesso materiale o di fatto,

---

[103] G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 306 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 250 s.

[104] La norma si riferisce al chiamato di primo grado e non al chiamato in subordine, inoltre, pare riferirsi ai chiamati nei confronti dei quali sussiste una delazione attuale, restando pertanto esclusi i chiamati posteriori, cioè sotto condizione sospensiva, ma anche quelli ulteriori, per i quali decorre il termine di prescrizione, ma la cui delazione non è ancora attuale, non spettandogli i poteri previsti dall'art. 460 c.c.: la dottrina (cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 273) ha infatti individuato il presupposto della fattispecie in esame proprio nella tutela dei terzi, dei chiamati successivi e dei creditori, in quanto si garantisce l'integrità del patrimonio ereditario, si consente di raggiungere in tempi brevi certezza in ordine alla destinazione dell'eredità, e si dà valore giuridico al convincimento dei terzi, che, a seguito del prolungarsi del possesso, hanno fondato motivo di ritenere verificata l'attribuzione dei beni e, quindi, l'avvenuta accettazione da parte del chiamato.

Per la giurisprudenza cfr., infine, Cass., 19 marzo 1998, n. 2911, in *Foro it.*, 1998, I, c. 2170, secondo cui l'art. 485 c.c. deve considerarsi applicabile non solo all'ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, bensì in tutte le ipotesi in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione.

intendendo per tale ogni specie di possesso, quale ne sia il titolo giustificativo, rimanendo inclusa anche l'ipotesi di detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo [105]; occorre, in ogni caso, una situazione di fatto tale da consentire al chiamato la concreta e piena disponibilità dei beni ereditari [106] non essendo necessario, d'altra parte, il possesso di tutta l'eredità, e potendo rilevare l'eventuale minima entità dei beni posseduti esclusivamente ai fini della consapevolezza della delazione ereditaria [107].

Vi è la questione, inoltre, se il possesso debba perdurare per tutto il periodo concesso per redigere l'inventario (l'abbandono del possesso da parte del chiamato prima del decorso del termine per redigere l'inventario impedirebbe, quindi, l'acquisto *ex* art. 485 c.c.) ovvero sia sufficiente anche un solo giorno (l'abbandono rimarrebbe irrilevante e il chiamato, per evitare l'acquisto, dovrebbe compiere un atto di rinunzia all'eredità). Mentre la dottrina propende per la necessità del perdurare del possesso per tutta la durata del

---

[105] Cfr. Cass., 22 giugno 1995, n. 7076, in *Mass. Giur. it.*, 1995, in base alla quale la situazione di possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista *ex* art. 485 c.c., richiede una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, cioè a dire una situazione di fatto la quale consenta il concreto esercizio di poteri sui beni medesimi, accertata la quale incombe sul chiamato, nel caso in cui voglia sottrarsi alle conseguenze del citato art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri la situazione anzidetta; conf. Cass., 14 maggio 1994, n. 4707, *ivi*, 1994; v. infine, più di recente, Cass., 5 maggio 2008, n. 11018, in *Vita not.*, 2008, p. 959, la quale sottolinea che «In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite *ex* art. 581 c.c. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione *ex lege* dell'eredità».

[106] V. App. Venezia, 26 agosto 1981, in *Foro it.*, 1982, I, c. 540.

[107] Cfr. Cass., 14 maggio 1994, n. 4707, cit. (conf. Cass., 5 giugno 1979, n. 3175, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 510). In dottrina v., in tal senso, L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 337, il quale sottolinea come il legislatore parli in termini di possesso «di» beni ereditari e non «dei» beni ereditari.

termine previsto dall'art. 485 c.c. [108], in giurisprudenza è stato affermato [109], più correttamente, come detta norma (in linea, del resto, con gli artt. 959 e 960 cod. civ. 1865) conferisca rilevanza non alla durata del possesso bensì, esclusivamente, alla sua sussistenza: *ratio* di tale normativa è, infatti, quella di eliminare uno stato di incertezza, e rapidamente risolvere la situazione giuridica venutasi a creare con la morte del titolare dei beni imponendo, al chiamato che ne ha il possesso, di definire la propria posizione in un termine breve.

I tre mesi per la redazione dell'inventario decorrono dal momento della conoscenza della delazione ereditaria, che coincide con il momento: *a)* di apertura della successione, se il chiamato è già in possesso dei beni ereditari; *b)* di acquisizione del possesso dei beni ereditari; *c)* in cui il chiamato diviene consapevole della natura ereditaria dei beni [110].

Si dibatte se, nel caso del possesso dei beni ereditari, l'acquisto dell'eredità si realizzi in forza di atto di accettazione (tacita, presunta o *ex lege* [111]),

---

[108] G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 306 s.

[109] V. Cass., 24 febbraio 1984, n. 1317, in *Mass. Giur. it.*, 1984.

[110] Il possesso di fatto o reale deve essere, infatti, accompagnato dall'elemento soggettivo della consapevolezza dell'appartenenza dei beni al compendio ereditario: cfr. G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 274; e, in precedenza, G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 308; in giurisprudenza, v. Cass., 5 aprile 1977, n. 1301, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce «Successione ereditaria», n. 38, e Cass., 12 marzo 1973, n. 683, *ivi*, 1973, voce «Successione (imposta)», nn. 53-55.

Come rilevato in giurisprudenza, inoltre, l'onere della prova dell'esistenza in capo al chiamato del possesso di uno o più beni ereditari incombe, in ogni caso, su colui che lo deduce: Cass., 22 marzo 1999, n. 2663, in *Riv. notariato*, 1999, 1538, con nota di S. Barbagallo e L. Basso, *Gli atti che importano accettazione dell'eredità.*

[111] Cfr., nel senso dell'accettazione tacita, U. Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, cit., II, p. 142 e, per quella *ex lege*, Giu. Azzariti, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, p. 105; C.M. Bianca, *Diritto civile*. 2. *La famiglia. Le successioni*, 4ª ed., Milano, 2005, p. 537. In giurisprudenza v., per l'accettazione presunta, Cass., 15 maggio 1978, n. 2359, in *Rep. Foro it.*, 1978, voce «Successione ereditaria», n. 27, e Cass., 3 febbraio 1993, n. 1325, in *Mass. Giur. it.*, 1993; quanto all'accettazione *ex lege*, Cass., 12 marzo 2003, n. 3696, cit., in base a cui questa si determina a seguito dell'apertura della successione, della delazione, del possesso dei beni e della mancata tempestiva redazione dell'inventario (conf. Cass., 13 maggio 1976, n. 1692, in *Rep. Foro it.*, 1976, voce «Successione ereditaria», n. 42, nonché Cass., 30 luglio 1984, n. 4520, in *Inform. e prev.*, 1985, p. 838).

ovvero a prescindere dall'accettazione (quindi, in maniera automatica [112]): chi scrive propende per la seconda impostazione in quanto, come già correttamente osservato da parte della dottrina [113], la norma prescinde non solo dall'elemento volitivo (salva la consapevolezza che si tratti di bene ereditario), bensì anche dal compimento di attività presupponenti la qualità di erede; mancando quindi gli elementi costitutivi dell'accettazione (espressa o tacita), l'acquisto deve intendersi come conseguenza di un mancato comportamento *ex lege* imposto a tutela di terzi, chiamati successivi e creditori.

In caso di domanda volta a far valere un proprio diritto di credito sul patrimonio del *de cuius*, il soggetto che deduce l'avvenuto acquisto dell'eredità da parte di un chiamato, quale erede *ope legis* in base all'art. 485 c.c., ha l'onere di provare il possesso dell'eredità da parte del chiamato medesimo [114], cioè a dire l'esistenza, in capo al convenuto, della qualità di erede del debitore originario.

2) ai sensi dell'art. 527 c.c., i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità medesima decadono dalla facoltà di rinunziarvi e, nonostante la loro rinunzia, si considerano eredi puri e semplici: anche in questo caso si realizza, quindi, un acquisto automatico della qualità di erede.

In proposito, è stato posto in dubbio se: *a)* detta norma costituisca sanzione per un comportamento illecito [115]; *b)* sia ravvisabile, nel comporta-

---

[112] Sul punto, A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 182; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 341; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 251; L. Genghini, C. Carbone, *Le successioni per causa di morte*, cit., pp. 239 e 265. In giurisprudenza, v. Cass., 17 giugno 1971, n. 1850, in *Foro it.*, 1971, I, c. 548.

[113] V. G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 303 s.; G. Saporito, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 224; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 273; L. Genghini, C. Carbone, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 265; A. Palazzo, A. Sassi, *Trattato della successione e dei negozi successori*, 1, *Categorie e specie della successione*, Torino, 2012, p. 730.

[114] Cfr. Cass., 30 luglio 1984, n. 4520, cit., ma anche Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634, cit., la quale ha inoltre escluso la possibilità d'invocare, al riguardo, presunzioni di sorta.

[115] Cfr. F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 456; F.S. Azzariti, G. Martinez, Giu. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, 7ª ed., Padova, 1979, p. 82; C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 245.

mento del chiamato, un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità [116]; *c)* l'acquisto automatico sia posto a garanzia dei creditori del *de cuius*, ai quali non si potrebbe opporre un esonero da responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia [117]. In realtà, il principio alla base di tale fattispecie è analogo a quello sotteso all'art. 485 c.c., cioè a dire la tutela degli interessi di tutti i soggetti – anche solo potenzialmente – coinvolti nella successione, cioè a dire terzi, chiamati successivi e creditori.

In giurisprudenza è stato affermato come l'art. 527 debba intendersi applicabile non solo nei confronti del chiamato che abbia commesso sottrazione od occultamento anteriormente alla eventuale rinunzia all'eredità, ma anche nei confronti del chiamato che abbia posto in essere tali atti in un momento successivo, purché il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto, e questa non sia stata accettata da altri chiamati [118]. D'altra parte non rileva che, al momento della sottrazione o dell'occultamento, il chiamato si trovi o meno in possesso dei beni ereditari [119].

---

[116] V. L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 512-535*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1968, p. 137; *contra*, A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 187.

[117] L. Genghini, C. Carbone, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 239.

[118] In base a Cass., 6 dicembre 1984, n. 6412, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1974, con nota di E. Perego, *Rinuncia all'eredità e sottrazione di beni da parte del chiamato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, p. 458, con nota di S. Selvaggi, *Rinunzia all'eredità*, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, c. 290, con nota di V. Cuffaro, *Rinuncia e accettazione dell'eredità: considerazioni sul disposto dell'art. 527 c.c.*, l'art. 527 c.c. (secondo cui i chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto i beni a questa spettanti, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia) è applicabile non solo nei confronti del chiamato il quale abbia commesso gli atti di sottrazione o di nascondimento prima della rinunzia all'eredità, bensì anche nei confronti del chiamato che abbia posto in essere detti atti in un momento successivo, purché il diritto di accettare l'eredità non risulti prescritto, e questa non sia stata accettata da altri chiamati.

V., in dottrina, L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 512-535*, cit., p. 135, il quale invece sostiene, esclusivamente, come sottrazione od occultamento debbano avvenire dopo l'apertura della successione e prima dell'eventuale rinunzia.

[119] L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 512-535*, loc. cit.; A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, loc. cit.; C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 245.

La fattispecie in esame presuppone: *a)* la volontarietà dell'atto, cioè a dire il compimento della descritta attività di sottrazione od occultamento dei beni ereditari al fine di rendere impossibile il soddisfacimento di coloro che possono vantare diritti sui beni ereditari [120]; *b)* la consapevolezza in capo al chiamato dell'appartenenza, dei beni sottratti o nascosti, all'eredità a sé delata [121].

3) l'art. 586 c.c. stabilisce infine che, in mancanza di altri successibili, l'eredità debba essere devoluta allo Stato (indicato quale successibile *ex* art. 565 c.c.), di talché si avrà: *a)* acquisto del diritto senza bisogno di accettazione; *b)* impossibilità di farsi luogo a rinunzia; *c)* pagamento di debiti ereditari e legati non oltre il valore dei beni acquistati.

5. — *Termini per l'accettazione.*

Al fine di esercitare il diritto di accettazione sono previsti due termini, uno di prescrizione decennale (cfr. art. 480 c.c.) e uno di decadenza (cfr. art. 481 c.c.) [122], nel qual caso è prevista la c.d. *actio interrogatoria* in base a cui chiunque abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro cui il chiamato possa effettuare la dichiarazione di accettazione o rinunzia.

---

[120] V. Cass., 28 novembre 1958, n. 3811, in *Mass. Giur. it.*, 1958; per la giurisprudenza di merito, App. Roma, 16 ottobre 1956, in *Rep. Giust. civ.*, 1956, voce «Successioni in genere», n. 40.

[121] Cfr. L. Coviello jr., *Diritto successorio. Corso di lezioni*, Bari, 1962, p. 494; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 512-535*, cit., p. 135; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 313.

[122] Tale distinzione è chiara già nella giurisprudenza di legittimità più risalente: cfr. Cass., 7 giugno 1962, n. 1393, cit., secondo la quale, a differenza del termine decadenziale che il giudice fissa per l'accettazione dell'eredità nell'ipotesi dell'art. 481 c.c., quello entro cui il diritto di accettare l'eredità si estingue per mancato esercizio deve ritenersi un termine di prescrizione, come, del resto, espressamente dichiarato *ex lege*. Sul punto anche Cass., 12 giugno 1974, n. 2091, cit.

Nonostante parte della dottrina vi ravvisi una decadenza [123], quello di cui all'art. 480 c.c. è generalmente considerato termine prescrizionale, e ciò sia in base al dato letterale, sia in quanto esso comporta la perdita di un diritto, ancorché potestativo, a fronte della inerzia del titolare [124]. Anche se la giurisprudenza generalmente ammette l'applicabilità delle norme in tema d'interruzione della prescrizione (cfr. artt. 2943 ss. c.c.) [125], l'orientamento

---

[123] Cfr. L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 304 e A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 168, i quali sostengono come il mancato acquisto dell'eredità sia conseguenza del mancato esercizio del potere di accettarla entro il termine prescritto.

[124] Cfr. L. Coviello jr., *Il termine «*ex voluntate testatoris*» per l'accettazione dell'eredità*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 384 s.; Id., *Diritto successorio*, cit., p. 459; F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 381; D. Barbero, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, cit., p. 938; S. Piras, *La successione per causa di morte. Parte generale. Successione necessaria*, in *Tratt. Grosso-Santoro-Passarelli*, Milano, 1965, p. 105; C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 125; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 143; F.S. Azzariti, G. Martinez, Giu. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, cit., p. 84; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 252 s.; L. Genghini, C. Carbone, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 240 s.

In giurisprudenza, Cass., 7 giugno 1962, n. 1393, cit.; Cass., 12 luglio 1974, n. 2091, cit.; Cass., 17 febbraio 1976, n. 522, in *Mass. Giur. it.*, 1976; Cass., 14 marzo 1977, n. 1017, in *Arch. civ.*, 1977, p. 679; Cass., 9 aprile 1980, n. 2290, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, c. 1329; Cass., 15 gennaio 1996, n. 263, in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 1667, con nota di N. Di Mauro, *Effetti della rinuncia tacita alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità*, la quale evidenzia che «Intervenuta la prescrizione decennale del diritto di taluno dei chiamati ad accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 c.c. (il quale richiama la causa di estinzione dei diritti prevista dall'art. 2934 c.c.) il soggetto al quale la suddetta prescrizione giovi può rinunziarvi manifestando – in forma espressa o tacita – l'inequivoca volontà di non avvalersene e perdendo di conseguenza sul piano processuale il potere di opporre la relativa eccezione, cosicché, non operando la prescrizione *ipso iure*, il diritto da essa colpito, non più indebolito nella sua tutela dalla possibilità dell'eccezione, riacquista il suo vigore come se il termine di prescrizione non fosse ancora interamente decorso».

[125] Sul punto, Cass., 1° giugno 1993, n. 6099, in *Mass. Giur. it.*, 1993. Sotto il profilo probatorio cfr., inoltre, Cass., 6 maggio 1968, n. 1392, *ivi*, 1968, secondo cui, nel caso in cui il rilascio di una procura per procedere a divisione di eredità comprendente anche beni immobili sia dedotto come atto interruttivo della prescrizione del diritto di accettare l'eredità, la prova di tale rilascio, risolvendosi (per quanto attiene all'effetto dell'accettazione tacita dell'eredità) nella prova di un fatto semplice, può, senza alcuna limitazione, essere data con ogni mezzo.

prevalente in dottrina propende per l'inapplicabilità delle citate disposizioni, tenuto conto che l'esercizio del diritto determina in tale fattispecie la consumazione del diritto medesimo e, pertanto, l'accettazione dell'eredità [126]. Dal momento che l'accettazione si ritiene tardiva nella sua totalità, ove uno degli interessati sollevi valida eccezione di prescrizione dell'accettazione, questa deve considerarsi operante anche con riferimento ad altri interessati, anche ove questi abbiano rinunziato [127].

La prescrizione decennale decorre generalmente dal momento di apertura della successione (cfr. art. 480, 2° comma c.c.).

È controverso se il testatore possa o meno prevedere un termine diverso entro il quale sia consentito accettare: mentre taluni propendono per la possibilità di apporre un termine di decadenza più breve [128], chi scrive ritiene maggiormente corretta quella impostazione che, a fronte del presupposto della indisponibilità della delazione ovvero della immodificabilità del regime legale della prescrizione, propende per negare detta possibilità [129].

---

[126] V. A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 169; C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 127; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 143; G. Saporito, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 249; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 306; *contra*, Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., p. 382.

[127] V. in proposito Cass., 26 giugno 1987, n. 5633, cit., secondo cui la posizione del chiamato che accetta l'eredità si concreta in una situazione soggettiva avente carattere essenzialmente unitario ed inscindibile, non potendo l'accettazione essere operativa se non nei confronti di tutti gli interessati, di talché, sollevata validamente l'eccezione di prescrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di uno degli interessati, tale eccezione non potrà considerarsi operante solo riguardo a quest'ultimo ed inoperante riguardo ad altri interessati, e ciò ancorché vi abbiano rinunziato. L'accettazione, tardiva nella sua totalità, sarà pertanto inidonea a fare acquistare l'eredità al chiamato.

[128] Cfr. L. Coviello jr., *Il termine* ex voluntate testatoris *per l'accettazione dell'eredità*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 383; B. Franceschelli, *Autonomia privata e termine* ex voluntate testatoris *per l'accettazione dell'eredità*, in *Giur. it.*, 1960, IV, c. 155 ss. V. inoltre, più di recente, M. Ieva, *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996, p. 169 s.; M. Ferrario Hercolani, *I termini di decadenza di previsione testamentaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 346 ss.

[129] V. D. Barbero, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, cit., p. 937; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 143; Giu. Azzariti, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 151, nt. 12; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 315; A.

Come si è già avuto modo di sottolineare riguardo alla distinzione tra chiamati posteriori ed ulteriori, è invece rinvenibile un diverso termine di decorrenza nel caso in cui la delazione risulti essere sottoposta a condizione sospensiva: il *dies a quo* viene computato, quindi, dal momento in cui la condizione risulti verificata, e in caso di mancato avveramento della medesima il termine decorre, per i soggetti chiamati in luogo dell'istituito, dal momento in cui la condizione è mancata [130]; la norma è inoltre applicabile, per via analogica, a coloro che sono chiamati all'avveramento della condizione risolutiva apposta alla prima delazione [131].

Nel caso in cui vi sia stata accettazione da parte di precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia successivamente venuto meno il termine non corre, in ogni caso, per i chiamati ulteriori (cfr. art. 480, 3° comma c.c.): ciò, sia a fronte del principio di certezza delle situazioni giuridiche, sia del fatto che ai chiamati ulteriori – i quali vengono alla successione quando i primi delati non possono o non vogliono accettare – è accordata la possibilità di esperire l'*actio interrogatoria* di cui all'art. 481 c.c. Come già accennato, infatti, *ex* art. 481 c.c. chiunque vi abbia interesse può domandare all'autorità giudiziaria di fissare un termine di decadenza [132] entro cui il chiamato può accettare o meno l'eredità

PALAZZO, A. SASSI, *Trattato della successione e dei negozi successori*, 1, *Categorie e specie della successione*, cit., p. 751. In giurisprudenza, cfr. Cass., 9 aprile 1980, n. 2290, cit.

[130] G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 166; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 311; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 247.

[131] Cfr. L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 311; A. CICU, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 55; in senso contrario, G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 163, i quali ritengono che l'ipotesi *de quo* ricada nella previsione del 3° comma dell'art. 480 c.c.

[132] E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, 2ª ed., Torino, 1950, p. 143; G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 144; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 316; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 256 s.; L. GENGHINI, C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 243 ss. Cfr., in giurisprudenza, Cass., 7 giugno 1962, n. 1393, cit.

Inoltre, come sottolineato da C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., 130, costituendo il difetto di accettazione nel termine un'ipotesi di decadenza e non di rinunzia non è suscettibile, in quanto tale, di revoca o annullamento.

(c.d. *actio interrogatoria*), trascorso invano il quale il chiamato perde il diritto di accettare: la *ratio* della norma è rinvenibile sia nel principio di certezza delle situazioni giuridiche, che nell'esigenza di tutelare i chiamati in subordine dal pregiudizio che possono subire a causa dell'inerzia del primo chiamato.

Quanto alla proposizione dell'azione: *a)* la legittimazione attiva è rinvenibile in capo ai chiamati ulteriori ovvero, in subordine, ai legatari, ai creditori del chiamato, ai creditori ereditari, all'esecutore testamentario, al curatore dell'eredità giacente, all'ufficio del registro competente a ricevere la dichiarazione di successione [133], ma non al giudice d'ufficio [134]; *b)* la legittimazione passiva è rinvenibile in capo a qualsiasi chiamato [135] – sia pure persona giuridica ovvero incapace [136] –, ma anche a chi abbia effettuato una dichiarazione di rinunzia all'eredità che sia risultata nulla [137].

---

[133] Cfr. art. 36, 4° comma del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

[134] In ordine a tali aspetti v. G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 145; G. Prestipino, *Delle successioni in generale. Artt. 456-534*, cit., p. 240; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 317 s.; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 256; L. Genghini, C. Carbone, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 243. In giurisprudenza, v. Cass., 5 maggio 1967, n. 880, in *Mass. Giur. it.*, 1967, secondo la quale il giudice, in mancanza d'iniziativa di parte interessata, non può disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, con la chiamata in causa dei prossimi parenti del *de cuius*, al fine di consentire alla parte medesima di avvalersi della facoltà di chiedere la fissazione di un termine entro cui essi dovrebbero accettare, ovvero rinunziare, all'eredità.

[135] Si ritiene che non può proporsi l'*actio interrogatoria* nei confronti dei chiamati in possesso, in considerazione della operatività dell'art. 485 c.c., a meno che non siano minori od incapaci per i quali il possesso non può determinare l'acquisto dell'eredità: cfr., in questi termini, A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 199; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 319; L. Genghini, C. Carbone, *Le successioni per causa di morte*, loc. cit.

[136] Cfr. G. Prestipino, *Delle successioni in generale. Artt. 456-534*, cit., p. 241; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, loc. cit.; L. Genghini, C. Carbone, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 244; G. Grosso, A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 144, sostengono la necessità che l'incapace sia dotato di rappresentante legale. In giurisprudenza, v. Cass., 6 luglio 1973, n. 1922, cit., ma anche Cass., 25 giugno 1985, n. 3828, in *Mass. Giur. it.*, 1985, in base alla quale la fissazione di un termine per accettare o rinunziare all'eredità deve ritenersi possibile anche quando il chiamato sia incapace.

[137] V. C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successione legittima*, cit., p. 128.

Ancora, ove il chiamato non possessore abbia effettuato l'inventario non preceduto da dichiarazione di accettazione, quest'ultima deve essere fatta, *ex* art. 487, 3° comma c.c., nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario, altrimenti il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità: si tratta, pertanto, di un'altra ipotesi di decadenza in base a cui, ove sia omessa la dichiarazione, si ha la perdita del diritto di accettare l'eredità molto prima della scadenza del termine prescrizionale [138].

6. — *Pagamento delle obbligazioni naturali del* de cuius *e rinunzia all'eredità.*

Quanto sopra descritto risulta utile al fine della disamina di un interessante caso oggetto di una recente decisione della S.C. in tema di accettazione tacita ed effettuazione di pagamento [139].

---

[138] Cfr. L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 347. Solo il definitivo compimento dell'inventario determina, in capo al chiamato, l'onere di pronunziarsi nei termini previsti: pertanto, ove egli abbia solo iniziato – senza avere portato a termine – l'inventario potrà, in ogni caso, accettare nel termine di prescrizione: cfr. A. Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, cit., p. 195.

La mera assistenza alla formazione dell'inventario richiesto da altri, inoltre, non fa sorgere l'onere di pronunziarsi: così L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511*, cit., p. 348; ma v. anche, in giurisprudenza, Cass., 12 giugno 1964, n. 1482, in *Mass. Giur. it.*, 1964, secondo la quale il termine di decadenza di 40 giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 487 c.c., per l'accettazione dell'eredità, e decorrente dal compimento dell'inventario, riguarda il chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, soltanto nell'ipotesi in cui egli abbia provocato la formulazione dell'inventario medesimo, e non già anche negli altri casi in cui la redazione dell'inventario sia stata compiuta ad istanza di terzi (nella specie, curatore dell'eredità giacente).

Tale decadenza è inapplicabile, infine, nei confronti del legittimario pretermesso, in quanto non chiamato alla successione: cfr. Cass., 28 ottobre 1974, n. 3220, in *Mass. Giur. it.*, 1974; conf. Cass., 28 gennaio 1964, n. 204, in *Giust. civ.*, 1964, I, p. 534, secondo la quale titolo primario della delazione ereditaria è il testamento, rispetto a cui la successione legittima opera solo in via suppletiva e quella c.d. necessaria in via correttiva, subordinata all'iniziativa del riservatario preterito: quest'ultimo, finché non si avvalga dell'azione di riduzione, non è chiamato all'eredità, e nei suoi confronti non può verificarsi la decadenza prevista dall'art. 487, 3° comma c.c.

[139] Cass., 27 gennaio 2014, n. 1634, cit.

Il ricorrente propone al Tribunale domanda volta ad ottenere, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della propria rinunzia all'eredità del padre, deceduto circa quattordici anni prima, la qualità di coerede legittimo di quest'ultimo e, quindi, chiede si proceda alla divisione dell'eredità medesima, nonché si ordini alle coeredi convenute di rendere il conto della gestione dei beni ereditari. A sostegno della domanda viene dichiarato che: *a)* la rinunzia all'eredità deve considerarsi nulla o comunque inefficace, in quanto compiuta non puramente e semplicemente, bensì realizzata nell'ambito di un accordo divisionale transattivo con altri eredi legittimi a fronte di una controprestazione rappresentata dall'attribuzione, in capo al rinunziante, di beni mobili ereditari, e tale da configurare tecnicamente una rinunzia dietro corrispettivo implicante, *ex* art. 478 c.c., accettazione tacita; *b)* l'attore avrebbe provveduto, anteriormente alla rinunzia, al pagamento di un "debito" ereditario con danaro del *de cuius*, tale adempimento qualificandosi non come mero adempimento del terzo *ex* art. 1180 c.c.; *c)* i giudici di prime e seconde cure avrebbero dovuto considerare anche il comportamento successivo alla rinunzia all'eredità, in un'ottica di interpretazione del contenuto contrattuale di cui al 2° comma dell'art. 1362 c.c. («proprio la circostanza che nella specie l'O. [ricorrente, *n.d.r.*] abbia adempiuto ad "un *modus*/obbligazione naturale gravante sul padre in virtù del testamento del nonno paterno", dimostra al di là di ogni possibile dubbio che l'odierno ricorrente si sia comportato proprio come il continuatore della personalità (anche e soprattutto morale) del padre e quindi appunto nella qualità di erede»). Le convenute eccepiscono come il diritto dell'attore di accettare l'eredità sia ormai prescritto e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande dell'attore, da considerarsi strumentalmente esperite al mero fine di contrastare l'azione da loro proposta per ottenere il rilascio di un immobile da parte dell'attore.

Nella fattispecie che ci occupa, quindi, le questioni di maggiore rilevanza risultano essere, per ciò che qui interessa, tre.

Vi è, anzitutto, il motivo di ricorso con il quale il ricorrente ritiene come la rinunzia all'eredità, da lui medesimo effettuata sei giorni dopo l'apertura della successione del padre, debba intendersi connotata da funzione traslativa, in relazione ad assunti accordi divisori sottoscritti tra gli eredi. In rela-

zione a tale questione, correttamente la S.C. ritiene dimostrata – in linea con quanto statuito anche dai giudici di seconde cure – la mera funzione (tipicamente) abdicativa della rinunzia operata dal ricorrente in data 27 novembre 1986. Sotto il profilo probatorio, infatti, detti accordi risultano conferenti solo in parte: nello specifico sarebbe intervenuto, tra tutti gli eredi, un accordo divisorio anteriormente alla citata rinunzia; circa otto anni dopo, in data 10 settembre 1994 è intervenuto, tra i soli germani, un secondo accordo, di parziale attuazione del primo. Solo del secondo accordo, tuttavia, è data prova certa in giudizio, di talché, in assenza di certezza in merito al primo, viene a cadere l'ascrivibilità, di detto accordo divisorio "primigenio", ad atti certamente presupponenti la volontà di accettare, e che non si avrebbe altrimenti il diritto di compiere «se non nella qualità di erede» *ex* art. 476 c.c.

La Corte d'Appello aveva poi espresso un giudizio in fatto da ritenersi, quantomeno, opportuno: «in relazione alla pretesa valenza traslativa della rinunzia, in quanto tale rilevante – a dire del ricorrente – a norma dell'art. 478 c.c. […] le risultanze istruttorie non deponevano chiaramente nel senso dell'attribuzione al rinunziante […] a titolo di corrispettivo della rinunzia, della divisione di alcuni ordinari beni mobili», né in quello dell'«attribuzione di alcuni ordinari beni mobili» in termini di «corrispettivo della rinunzia ad eredità comprendente alcuni immobili"». Correttamente quindi la corte territoriale aveva escluso, alla luce degli elementi istruttori, l'applicabilità dell'art. 478 c.c. alla fattispecie.

Con il terzo motivo di ricorso, inoltre, il ricorrente lamenta come i giudici di merito non abbiano tenuto in considerazione il comportamento, da egli medesimo tenuto, in epoca sia anteriore che, soprattutto, posteriore alla rinunzia all'eredità. La corte di legittimità tuttavia ritiene, confermando quanto statuito in appello, come non possano ritenersi provati, ovvero confermati, atti valevoli in termini di accettazione, da parte del ricorrente, dell'eredità a quest'ultimo delata. Quanto risulta provato, in ordine agli atti dal ricorrente dichiarati come di accettazione tacita dell'eredità, riguarda un arco temporale che prende inizio solo successivamente alla data della rinunzia, quindi da considerarsi valida ed efficace.

Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta l'operato della Corte

d'Appello: *a)* sia per l'attestazione della mancata dimostrazione, sul piano probatorio, del compimento di atti di sottrazione od occultamento, «da parte dell'attore, di beni mobili ereditari», idonei, in quanto tali, a far decadere il ricorrente dalla facoltà di rinunziare all'eredità ovvero, nel caso – come nella fattispecie – di rinunzia già regolarmente effettuata, a rendere il ricorrente erede puro e semplice; *b)* sia per la mancata qualificazione, del pagamento di Lire 6.000.000 in favore dello zio paterno, in termini di accettazione tacita di eredità *ex* art. 476 c.c. Anche in questo caso i giudici di seconde cure, seppure esprimendo giudizi di fatto, non hanno potuto che constatare ciò che era oggettivo, cioè a dire la totale assenza, sotto il profilo istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 527 c.c., sia della «prova della sottrazione o dell'occultamento da parte dell'attore di beni mobili ereditari"», sia del «probatorio riscontro dell'esecuzione del pagamento con danaro prelevato dall'asse ereditario», e ciò ancorché «il pagamento inerisse ad una situazione giuridica non trasmissibile agli eredi».

Non può che concordarsi con il percorso intrapreso – nonché seguito in sede di giudizio di legittimità – dalla corte di merito, e ciò, nonostante il secondo giudizio di fatto sia stato oggetto di censura da parte del ricorrente (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.).

Non risulta dimostrato, anzitutto, che il ricorrente abbia fatto uso di danaro appartenente all'asse ereditario: infatti, come testualmente rinvenibile nella decisione di legittimità, «in relazione alle deposizioni rese dai testimoni […], la corte di merito ha affermato che i medesimi testimoni "hanno confermato solo il versamento da parte dell'attore allo zio […] della somma di L. 6.000.000" […]; che, nondimeno, in considerazione di quanto esplicitamente riferito dagli stessi testimoni, "non può dirsi affatto (come argomentava già il giudice di primo grado) che le testi abbiano negato la circostanza che il denaro con il quale è stato effettuato il pagamento di L. 6.000.000 […] allo zio […] non sia stato prelevato dall'asse ereditario. In realtà le sigg.re T. ed O. non hanno puntualizzato tale circostanza».

La S.C. ha quindi correttamente rilevato come, nei fatti, non sia stato acquisito probatorio riscontro dell'esecuzione, da parte di Tizio, del pagamento di un debito del *de cuius* con danaro prelevato dall'asse ereditario: in

sostanza, non può ritenersi essersi verificata accettazione tacita di eredità nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità paghi un debito dalla stessa derivante senza, tuttavia, avere prelevato danaro dall'asse ereditario.

Infatti, in tema di successioni *mortis causa*, un pagamento del debito del *de cuius* ad opera del chiamato all'eredità e con danaro ereditario, a differenza di un mero adempimento *ex* art. 1180 c.c. dal medesimo eseguito con danaro proprio, deve ritenersi configurare un'accettazione tacita dell'eredità, e ciò – come si è ampiamente accennato nel corso del presente contributo – in quanto non si può estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede. D'altra parte, nell'ipotesi in cui il chiamato adempia al debito ereditario con danaro proprio non esclude automaticamente che quest'ultimo possa, comunque, accettare l'eredità.

Vi è poi la questione se, quanto pagato dal ricorrente allo zio paterno, corrisponda all'adempimento di un debito del *de cuius*, ovvero al mero adempimento di obbligazione naturale, come tale non tramissibile *mortis causa*; in ogni caso, il ricorrente medesimo non ha provato in alcun modo di avere pagato con danaro appartenente all'asse ereditario. Con riferimento ai possibili profili d'interconnessione realizzabili tra i poteri del chiamato all'eredità di cui all'art. 460 c.c. e l'eventuale pagamento, da parte del chiamato, dell'obbligazione naturale del *de cuius* giova precisare, quindi, come l'obbligazione naturale non sia trasmissibile a causa di morte, in quanto rinviene la propria fonte in obblighi di tipo morale e sociale [(140)]: pertanto i giudici di legittimità, confermando quanto già deciso nei precedenti gradi di giudizio, nel precisare come il pagamento

---

[(140)] Con riferimento all'obbligazione naturale, cfr. Cass., 18 maggio 2011, n. 15301, in *Riv. notariato*, 2012, p. 106, con nota di G. Maniglio, *L'intrasmissibilità* mortis causa *dell'obbligazione naturale*, secondo la quale l'obbligazione naturale non è trasmissibile per via di successione *mortis causa* in quanto, non avendo giuridicità prima e fuori dell'adempimento, non ha carattere patrimoniale, né fa parte del coacervo di diritti e obblighi nei quali subentra l'erede, senza che possa rilevare in contrario un'eventuale promessa di pagamento, non essendo quest'ultima, in ogni caso, idonea a trasformare un'obbligazione naturale in un debito giuridicamente vincolante; conf. Cass., 29 novembre 1986, n. 7064, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, c. 1828, la quale ribadisce i medesimi concetti riguardo al mantenimento del convivente *more uxorio*, aggiungendo come l'erede possa comunque assolvere, a fronte dei principi etici e sociali, in via originaria ad una sua propria obbligazione naturale sorta di riflesso, in dipendenza di quella del *de cuius* e del rapporto di successione.

effettuato dall'attore sia riferibile ad una situazione giuridica non trasmissibile agli eredi, lasciano comunque intendere come, anche ove fosse stata pagata con danaro ereditario, avrebbe comunque dato adito a dubbi in merito alla configurabilità di una accettazione di eredità, e rigettano il ricorso a fronte della carenza probatoria in sede di escussione testi, non avendo questi ultimi fornito chiari e univoci elementi riguardo all'ascrivibilità del denaro dall'attore usato per pagare detta obbligazione naturale e rimanendo l'incertezza, quindi, in ordine alla natura personale ovvero ereditaria del danaro medesimo. Secondo la S.C. correttamente la Corte d'Appello ha, in particolare, ritenuto del tutto assente «ai sensi e per gli effetti dell'art. 527 c.c., la prova della sottrazione o dell'occultamento da parte dell'attore di beni mobili ereditari», in modo tale che potesse ingenerarsi, in capo al chiamato, l'accettazione dell'eredità. Infatti, il pagamento di debiti ereditari costituisce atto di accettazione tacita nella sola ipotesi in cui avvenga con danaro prelevato dall'asse ereditario; ove, al contrario, il danaro risulti essere proprio dell'erede, detta automaticità non sussiste considerato che è consentito, nel nostro ordinamento, che un soggetto terzo effettui, con danaro proprio, il pagamento di un debito *ex* art. 1180 c.c. Tale adempimento del terzo *ex* art. 1180 c.c., quindi, lungi dal costituire indice rilevatore di volontà certa di accettare l'eredità, non può determinare l'assunzione della qualità di erede in capo al chiamato *ex* art. 476 c.c.

Altro profilo che correttamente sottolinea la corte di legittimità è quello del mancato rinvenimento, tra gli atti compiuti dal ricorrente nel lasso temporale compreso tra l'apertura della successione del padre e la rinunzia, di elementi tali da rendere applicabili, nella fattispecie, gli artt. 478 e 527 c.c.: infatti, «vi sarebbe stato margine perché la rinunzia all'eredità che in data 27.11.1986 ebbe ad effettuare, potesse esser riconosciuta inefficace e *tamquam non esset*, solo se ed in quanto si fosse, in primo luogo, acquisita conferma del compimento da parte dello stesso ricorrente, ovviamente nell'esiguo lasso temporale» citato, «di atti valevoli come accettazione dell'eredità a lui delata […] solo se ed in quanto, in secondo luogo, fosse stato possibile ascrivere la rinunzia del ricorrente nel solco delle astratte prefigurazioni di cui all'art. 478 c.c., solo se ed in quanto, infine, fosse stata acquisita conferma del compimento di atti rilevanti *ex* art. 527 c.c. In questi termini, […] correttamente il giudice di secondo

grado ha provveduto a verificare il riferimento cronologico delle risultanze istruttorie e ad acclararne puntualmente la posteriorità rispetto alla data del 27.11.1986». Infatti, può dirsi inefficace la rinunzia all'eredità solo nell'ipotesi in cui, tra l'apertura della successione del *de cuius* e la sottoscrizione della rinunzia il rinunziante compia atti che, secondo il legislatore, possano definirsi come indicativi ovvero impositivi di accettazione tacita; non possono, al contrario, considerarsi rilevanti gli atti successivi alla rinunzia, la cui rilevanza è circoscritta al caso in cui siano suscettibili di determinare, in presenza dei relativi requisiti, la revoca della rinunzia di cui all'art. 525 c.c.

In sintesi, si è verificato il pagamento di un'obbligazione naturale del *de cuius*, e tuttavia la S.C. accosta, alla natura dell'atto e all'intensità del comportamento tenuto dal chiamato all'eredità quale ulteriore indice rilevatore dell'avvenuta accettazione tacita, l'elemento temporale relativo all'unico accordo divisorio concretamente provato in giudizio, nonché la provenienza dei beni che hanno formato oggetto di pagamento della citata obbligazione naturale del defunto.

I giudici di legittimità, quindi, esprimono in proposito alcuni principi: *a)* la mancata applicabilità del 2° comma dell'art. 1362 c.c., norma di precipua applicazione all'ambito contrattuale che impone, all'interprete, una valutazione del negozio giuridico in relazione al comportamento tenuto dalle parti in epoca successiva alla conclusione del medesimo, e ciò in quanto, in tema d'inefficacia della rinunzia all'eredità, deve necessariamente tenersi in considerazione la priorità temporale di eventuali atti importanti accettazione implicita, rispetto alla rinunzia; *b)* la mancata riferibilità ad atti dispositivi, pregressi rispetto alla rinunzia, che risultino contrastare con la rinuncia all'eredità, non essendo stata provata in alcun modo, in giudizio, l'esistenza dell'accordo divisorio intervenuto tra gli eredi prima della rinunzia del ricorrente, nessun valore potendo assumere, del resto, l'altro accordo divisorio che, pur provato, risulta di molto posteriore alla rinunzia; *c)* la mancata ascrivibilità, del pagamento transattivo dell'obbligazione naturale del *de cuius*, ad un atto incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità, non essendo mai stato provato in giudizio che il ricorrente si sia avvalso, nell'esecuzione della prestazione, di beni appartenenti all'asse ereditario.

La sentenza del 2014 si conferma, pertanto, un importante spunto per affrontare alcuni aspetti fondamentali concernenti l'accettazione tacita di eredità.

La rinuncia all'eredità costituisce negozio giuridico il cui effetto è quello di valere sempre, indipendentemente dal titolo con cui risulti devoluta l'eredità: come ogni negozio giuridico, anch'essa può essere annullata o dichiarata nulla per incapacità del rinunciante e/o per violazione di norme imperative di ordine pubblico e buon costume. Come si è visto, il legislatore prevede anche una accettazione non formale – quindi tacita – ove si sia in presenza del compimento di determinati atti dai quali possa desumersi l'accettazione o, quanto meno, dai quali derivi l'accettazione; così come esistono d'altra parte atti che, anche se denominati in termini di «rinunzia», sono considerati come di «accettazione».

Il riferimento va, nella fattispecie in commento, agli atti previsti dagli artt. 527 e 478 c.c.

L'art. 527 c.c. dispone che «I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia»: sottrazione od occultamento di beni ereditari posso essere interpretati, infatti, quali atti rientranti nell'ambito dei poteri di gestione dei beni da parte del proprietario, proprio come nel caso in cui l'erede, al fine di pagare i debiti del *de cuius*, prelevi delle somme dal patrimonio ereditario.

D'altra parte, nel caso di cui all'art. 478 c.c. il legislatore determina che, in presenza di rinunzia a favore solo di alcuni dei chiamati (gratuite od onerose) e/o di rinunzia dietro corrispettivo verso tutti o parte dei chiamati, la rinunzia ai diritti di successione debba considerarsi, in ogni caso, quale accettazione dell'eredità.

A fronte della evidente incompatibilità tra accettazione e rinunzia, tuttavia, una volta intervenuta l'accettazione (in qualsiasi modo effettuata, quindi anche per sottrazione dei beni ereditari, o anche per rinunzia dietro corrispettivo) non può esserci più rinunzia vera e propria e, se effettuata, è da ritenersi priva di effetto; al contrario – come nel caso di specie – una volta intervenuta la rinunzia vera e propria non può esservi accettazione, sia in maniera espressa, sia per sottrazione dei beni ereditari ovvero per rinunzia dietro corrispettivo.